



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Parlamento europeo

Pubblicazione n. 2

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature





MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Parlamento europeo

Pubblicazione n. 2

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature



SOMMARIO

PREMESSA	Pagina 2
ISTRUZIONI	» 5
ALLEGATI	» 107
ATTI DI INDIRIZZO E DISPOSIZIONI NORMATIVE	» 159
INDICE	» 225

P R E M E S S A

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 483, e successive modificazioni nonché, per quanto da essi non previsto espressamente, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Le istruzioni contenute in questa pubblicazione si propongono di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'am-

missione delle liste dei candidati per la predetta elezione, che si attuano attraverso le seguenti operazioni:

1) deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno;

2) deposito, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni degli incaricati di presentare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali;

3) deposito, sempre presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei delegati, per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea, con l'incarico, a loro volta, di designare i rappresentanti del partito o gruppo politico presso le singole circoscrizioni consolari e i rappresentanti di lista presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito negli Stati predetti;

4) presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.

Si confida, in tal modo, di facilitare il compito dei partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

PRIMA PARTE

DEPOSITO

PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

DEL CONTRASSEGNO DI LISTA,

DELLE DESIGNAZIONI DEGLI INCARICATI
DI PRESENTARE LE LISTE DEI
CANDIDATI PRESSO GLI UFFICI
ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

NONCHÉ DELLE DESIGNAZIONI DEI
DELEGATI PRESSO GLI ALTRI STATI
MEMBRI DELL' UNIONE EUROPEA

DEPOSITO
DEL CONTRASSEGNO DI LISTA
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

§ 1. – Caratteristiche dei contrassegni di lista.

Le modalità e i termini per depositare il contrassegno di lista da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, che intendano presentare liste di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono disciplinati dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che rinvia espressamente agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

In proposito la citata normativa prevede che è **obbligatorio il deposito del contrassegno di lista** da parte di tutti i partiti o gruppi politici i quali intendano partecipare alla competizione elettorale.

Il mancato deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno nei termini specificati nei capitoli I e II, in particolare paragrafi 8 e 9 (pagine 17 e 18) oppure la ricusazione del contrassegno da parte del Ministero importeranno, come conseguenza, l'assoluta impossibilità di presentare liste di candidati presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

[Articolo 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Nel caso in cui più partiti intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un contrassegno composito che riproduca il loro contrassegno insieme a quello di altro o di altri partiti.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale nonché ai gruppi politici è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni che siano identici o confondibili con quelli che riproducano simboli utilizzati tradizionalmente da partiti ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali, **ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati dai partiti presenti in Parlamento**, la priorità nella presentazione costituisce titolo; quindi sarà rivolto invito a sostituire i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza e, in caso di mancata sostituzione, i contrassegni stessi saranno ricusati.

[Articolo 14, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Per quanto riguarda il concetto di **confondibilità**, l'articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nella formulazione attualmente in vigore, precisa che costituiscono «elementi di confondibilità», congiuntamente o isolatamente considerati: la rappresentazione grafica e cromatica generale; i simboli riprodotti; i singoli dati grafici; le espressioni letterali; le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Neppure è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

È fatto divieto di presentare contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi.

[Articolo 14, settimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

In sede comunitaria (1), è stato rivolto invito agli Stati membri, e anche direttamente ai partiti politici nazionali che partecipano all'elezione del Parlamento europeo, a informare i cittadini sull'«affiliazione» dei partiti nazionali stessi ai partiti politici europei e anche sul candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma.

I partiti potranno rendere pubbliche tali indicazioni (affiliazione a partito europeo e rispettivo candidato alla presidenza della Commissione europea) su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.

Gli Stati membri, in particolare, oltre che i partiti nazionali, sono stati esortati a promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali ed europei, anche «permettendo e incoraggiando» l'indicazione di tali «collegamenti» o «affiliazioni» sulle schede elettorali.

In tali sensi, deve ritenersi senz'altro ammesso che, all'interno del contrassegno depositato da ogni partito o movimento politico nazionale, anche nell'ipotesi di contrassegni compositi, compaia il nome completo o l'acronimo o anche il simbolo del partito politico europeo.

(1) — Pagine 203 e 211.

In considerazione della prevalente esigenza di aderire a quanto concordato in sede comunitaria e dare attuazione ad atti di indirizzo che non sono formalmente articolati in veste normativa, si invitano i partiti o gruppi politici ad inserire nel contrassegno simboli o denominazioni di partiti europei, ma non si ritiene di richiedere documentazione sulla relativa legittimità all'uso. Resta in facoltà del partito nazionale depositante il contrassegno «collegato» a partiti europei, per dimostrare tale «collegamento» e il conseguente relativo «uso» di simboli e denominazioni, produrre attestazioni o dichiarazioni del presidente, segretario o altro rappresentante legale del predetto partito europeo.

Non si ritiene possibile, invece, raffigurare all'interno del contrassegno depositato da un partito nazionale il nome del proprio candidato alla carica di presidente della Commissione europea, a meno che non venga prodotta un'apposita dichiarazione di consenso da parte dell'interessato con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

[RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 12 marzo 2013 (2013/142/UE) sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, riportata a pagina 203]

[RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 4 luglio 2013 [2013/2102(INI)] sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014, riportata a pagina 211]

Ove, tuttavia, il partito o la forza politica non ritenesse di inserire all'interno del proprio contrassegno riferimenti al partito politico europeo di «affiliazione», tale contrassegno non potrà essere certamente ricusato per tale motivo e verrà ammesso ove regolare per ogni altro aspetto.

Il contrassegno, che può essere anche figurato, dev'essere depositato in tre esemplari.

[Articolo 15, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Per evitare inconvenienti e difficoltà in ordine all'esatta riproduzione dei contrassegni presentati, si ritiene opportuno suggerire che i simboli siano disegnati su carta lucida ad inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire una loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in fotocolor. L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a. si pone, comunque, a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici per la realizzazione dei simboli da depositare.

È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano presentati in due misure diverse:

- UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;
- UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del **diametro di 3 cm**, da utilizzare per la riproduzione sulle schede di votazione.

[Articolo 15, primo comma, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiunto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

In tal modo gli stessi partiti o gruppi politici avranno anche la possibilità di avere un'esatta e immediata cogni-

zione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Dovranno risultare racchiuse nel cerchio anche le diciture e le espressioni che fanno parte del contrassegno.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo *stesso* contrassegno perfettamente identico in entrambe le riproduzioni, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari del contrassegno su carta, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, nel quale sia inserito un *file* di immagine del contrassegno nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete tramite *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire una ottimale definizione delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno nonché delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione dell'identico contrassegno acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 2. – Termini entro i quali devono essere depositati i contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno.

Il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno dev'essere effettuato dalle ore 8 del 49° gior-

no alle ore 16 del 48° giorno precedente quello della votazione.

[Articolo 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

La votazione avrà luogo domenica 25 maggio 2014; pertanto i contrassegni dovranno essere depositati domenica 6 aprile e lunedì 7 aprile 2014.

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto il primo giorno dalle ore 8 alle ore 20 e il secondo giorno dalle ore 8 alle ore 16.

§ 3. – Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno.

Il deposito del contrassegno di lista dev'essere effettuato da una persona munita di MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO, rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

[Articolo 15, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno **deve eleggere domicilio in Roma** per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 dal testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

[Articolo 11, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Qualora venga depositato un contrassegno composito, cioè formato, al suo interno, da due o più simboli, è necessario che la persona sia munita di MANDATO, sempre AUTENTICATO DA UN NOTAIO, rilasciato da tutti i presidenti o segretari dei partiti o dei gruppi politici ai quali appartengono i singoli simboli della composizione.

[Articolo 15, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte degli interessati, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)].

Se il contrassegno sia depositato dallo stesso presidente o segretario del partito o del gruppo politico, questi deve, a richiesta, dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

In sostanza una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14]

§ 4. – Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno.

Scaduto il termine entro il quale debbono essere depositati i contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno (ore 16 di lunedì 7 aprile 2014), questo Dicastero esaminerà i contrassegni depositati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979,

n. 18, e negli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Compiuto l'esame, il Ministero – per i contrassegni risultati regolari – **nei due giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito** (47° e 46° giorno antecedente quello della votazione) restituirà un esemplare al rispettivo depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

[Articolo 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

[Articolo 16, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Qualora i contrassegni risultino essere in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero, sempre tra il 47° e il 46° giorno antecedente quello della votazione, inviterà i depositanti a **sostituirli entro 48 ore dalla notifica dell'avviso contenente il suddetto invito alla sostituzione.**

[Articolo 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali [pagina 17, capitolo II], il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti.

§ 5. – Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni.

Le decisioni adottate dal Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni del Ministero è ammessa opposizione all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 16, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il proprio.

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati il Ministero dell'interno esporrà in apposite bacheche tutti i simboli presentati.

Le opposizioni debbono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Sia per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, i termini decorrono dall'avvenuta comunicazione che il Ministero dell'interno è tenuto a fare a norma dell'articolo 16, primo e secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Le opposizioni debbono essere redatte in carta libera e notificate ai depositanti di contrassegni che vi abbiano interesse **entro lo stesso termine** previsto per presentare opposizione.

La prova dell'avvenuta notificazione dev'essere allegata all'atto di opposizione.

§ 6. – Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni di lista.

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione man mano che le stesse saranno presentate. Il predetto ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

L'Ufficio elettorale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Si sottolinea che, qualora venga respinta un'opposizione contro l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, il simbolo ricusato non può essere più sostituito.

[Articolo 11, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Se l'Ufficio elettorale nazionale accoglie un'opposizione contro l'ammissione di altri contrassegni, coloro il cui contrassegno sia stato riconosciuto confondibile con un altro simbolo presentato debbono depositare presso il Ministero dell'interno, entro 48 ore dalla notificazione della predetta decisione, un nuovo contrassegno che NON contenga gli accertati elementi di confondibilità.

§ 7. – Comunicazione agli Uffici elettorali circoscrizionali dei contrassegni di lista ammessi.

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie definitive decisioni, trasmetterà ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi.

Il Ministero trasmetterà altresì, per via telematica, ai predetti Uffici elettorali circoscrizionali il *file* dell'immagine del contrassegno eventualmente consegnato anche su supporto informatico.

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO
DEI RAPPRESENTANTI
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
INCARICATI DI PRESENTARE
LE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
CIRCOSCRIZIONALI

**§ 8. – Designazione presso il Ministero dell'Inter-
no dei rappresentanti incaricati di presen-
tare le liste dei candidati presso gli Uffici
elettorali circoscrizionali.**

Il deposito obbligatorio del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno ha lo scopo di dare ai partiti e gruppi politici – tenuto conto del particolare sistema previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per il riparto dei seggi in sede nazionale – la certezza di poter contraddistinguere le proprie liste con il contrassegno che hanno prescelto in tutte le circoscrizioni nelle quali intendono presentarsi.

Allo stesso fine e per assicurare una stretta connessione tra il deposito del contrassegno e la presentazione delle liste dei candidati nelle singole circoscrizioni, l'artico-

lo 11, quarto comma, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dispone che **i partiti o gruppi politici debbono designare** – contemporaneamente al deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno – **i nominativi di coloro che saranno incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.**

La mancata designazione dei predetti nominativi importerà, come conseguenza, l'assoluta impossibilità per i partiti o gruppi politici di presentare liste di candidati.

§ 9. – Modalità e termini per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati.

L'articolo 11, quarto comma, della legge n. 18 dispone che la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico – incaricati di depositare la lista dei candidati e i relativi documenti presso il rispettivo Ufficio elettorale circoscrizionale – deve essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno, vale a dire **non prima delle ore 8 del 49° giorno e non oltre le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione, cioè domenica 6 aprile 2014 dalle ore 8 alle ore 20 e lunedì 7 aprile 2014 dalle ore 8 alle ore 16.**

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati **un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.**

Di ogni rappresentante deve essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita. La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione all'atto della presentazione delle liste presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

La designazione deve essere fatta con un unico atto per tutte le circoscrizioni. **L'atto deve essere autenticato da un notaio.**

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni a norma dell'articolo 12, quarto comma, della legge n. 18, a tale rappresentante può essere espressamente conferito, con le stesse modalità, anche il mandato non solo di depositare ma anche di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste; in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

§ 10. – Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti da parte del Ministero dell'Interno agli Uffici elettorali circoscrizionali.

Il Ministero dell'interno comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno depositato per la rispettiva circoscrizione, specificando se ai singoli rappresentanti sia stato conferito *anche il mandato di sottoscrivere la lista.*

La comunicazione verrà effettuata entro il 41° giorno antecedente quello della votazione, cioè in tempo utile

affinché gli Uffici elettorali circoscrizionali possano tenere presenti i nominativi dei designati nel momento in cui saranno presentate le singole liste di candidati.

[Articolo 11, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Si richiama la particolare attenzione dei partiti o gruppi politici sulla circostanza che — contrariamente a quanto previsto per le elezioni politiche — **NON È CONSENTITO DESIGNARE NUOVI NOMINATIVI DI RAPPRESENTANTI in sostituzione di quelli precedentemente segnalati al Ministero dell'Interno.**

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO
DEI DELEGATI
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
PER CIASCUNO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
DELL' UNIONE EUROPEA

§ 11. – Designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici presso gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Con lo stesso atto contenente le designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito della lista in ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i partiti o gruppi politici organizzati possono designare anche un delegato effettivo e un delegato supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea (2) indican-

(2) – Gli altri Stati membri dell'Unione europea sono, oltre l'Italia: l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Croazia, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Gran Bretagna (Regno Unito), la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, l'Ungheria.

do con chiarezza il relativo nome, cognome, luogo e data di nascita.

[Articolo 11, quarto comma, lettera *b*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

I predetti delegati — oppure una persona da essi autorizzata con un atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 3, e successive modificazioni [pagina 33, nota (5)], o da un'autorità diplomatica o consolare italiana — hanno diritto di designare un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione europea per il quale siano stati designati nonché un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente della lista presso l'ufficio di ciascuna sezione che sarà istituita nel territorio di detti Paesi, nell'ambito della medesima circoscrizione consolare.

L'argomento è trattato nel capitolo XI [pagina 99].

In questa sede si rappresenta che l'indicazione dei delegati per i Paesi membri dell'Unione europea non è obbligatoria. La mancata indicazione importerà, come conseguenza per il partito, unicamente l'impossibilità di procedere alle designazioni più sopra specificate, rimanendo ovviamente impregiudicata la possibilità di presentare liste di candidati presso le singole circoscrizioni elettorali in Italia.

§ 12. — Termini entro i quali debbono essere presentate le designazioni dei delegati al Ministero dell'interno.

Le designazioni dei delegati dei partiti o gruppi politici per i paesi dell'Unione europea debbono essere presentate presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno, vale a dire dalle ore 8 del 49° giorno sino alle ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 11, quarto comma, lettera *b*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

§ 13. - Adempimenti del Ministero dell'interno in ordine alla designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Ministero dell'interno rilascerà un'attestazione circa l'avvenuta designazione dei delegati di cui al paragrafo 11 [pagina 21].

[Articolo 11, quinto comma, lettera *b*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

La relativa ricevuta costituirà il titolo di legittimazione per i delegati stessi a designare, a loro volta, i rappresentanti della lista per ciascuna circoscrizione consolare e i rappresentanti presso i singoli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio della medesima circoscrizione consolare.

[Articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

SECONDA PARTE

PRESENTAZIONE

DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
CIRCOSCRIZIONALI

FORMAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 14. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale.

Per presentare una lista di candidati la legge richiede la produzione dei seguenti documenti:

- a)* dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- b)* certificato nel quale si attesta che i presentatori (cioè i sottoscrittori) della lista sono elettori di un comune della circoscrizione;
- c)* dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato;
- d)* dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 20, pagina 47];
- e)* certificato con cui si attesta che ciascuno dei candidati della lista è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Il contenuto dei suddetti documenti è illustrato nei paragrafi successivi.

Il contrassegno di lista – che dev'essere già stato depositato presso il Ministero dell'interno, da questo ammesso e comunicato a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale

[pagina 6, capitolo I] – non dev'essere allegato agli atti relativi alle candidature; i partiti o gruppi politici, nel momento in cui depositano le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali, debbono riportare, nella relativa dichiarazione di presentazione, il contrassegno già depositato presso il Ministero e da questo ammesso [pagina 39, paragrafo 16, lettera E)].

Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della Prima Sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale **non si applicano – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Non sono, pertanto, ammesse:

1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;

2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);

3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);

4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

§ 15. – Liste di candidati.

L'iniziativa di formare le liste dei candidati, per ognuna delle cinque circoscrizioni elettorali, spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano regolarmente depositato presso il Ministero dell'interno il contrassegno di lista [articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361] nonché le designazioni dei rappresentanti incaricati di depositare le liste presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.

[Art. 11, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati, *aventi almeno 25 anni di età* alla data del 25 maggio 2014, non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri del Parlamento europeo assegnati alla circoscrizione.

[Articolo 12, ottavo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Il numero dei membri del Parlamento europeo assegnati a ogni circoscrizione è determinato con un d.P.R. che viene pubblicato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Essendo stati assegnati all'Italia 73 seggi (3), a ciascuna delle cinque circoscrizioni, secondo la determinazione della popolazione legale in base ai risultati del 15° censimento generale della popolazione approvata con d.P.R. 6 novembre 2012 (4), spetta il seguente numero di seggi:

- 20 alla circoscrizione I, Italia nord-occidentale;
- 14 alla circoscrizione II, Italia nord-orientale;
- 14 alla circoscrizione III, Italia centrale;
- 17 alla circoscrizione IV, Italia meridionale;
- 8 alla circoscrizione V, Italia insulare.

[Articolo 2, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e tabella A allegata alla medesima legge]

La lista deve riportare, *per ciascuno dei candidati che la compongono*, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 18, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

§ 16. – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.

La lista dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una

(3) – DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 28 giugno 2013 (2013/312/UE) che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Legislazione*, L-181 del 29 giugno 2013, e riportata a pagina 216.

(4) – Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale, Serie generale*, n. 294 del 18 dicembre 2012.

particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allegano due schemi di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati [pagina 111, allegato n. 1, per le liste che non hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni; pagina 117, allegati n. 2 e n. 2-bis, per le liste che invece devono raccogliere le sottoscrizioni] e che i presentatori possono prendere a modello, ove lo credano, a seconda che la lista si trovi nella fattispecie prevista dalla legge per raccogliere le sottoscrizioni ovvero sia esonerata da tale onere.

La dichiarazione di presentazione, per essere regolare, deve contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge, che vengono specificati qui di seguito.

A) Numero dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista.

[Articolo 12, secondo e terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

La dichiarazione di presentazione della lista di candidati, *per ogni singola circoscrizione*, dev'essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non da più di 35.000 elettori della circoscrizione medesima; almeno il 10% del predetto numero minimo di elettori (corrispondente ad almeno 3.000 elettori) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di ogni regione che fa parte della circoscrizione, pena la nullità della lista.

È stato chiesto altre volte se, fra i sottoscrittori delle liste con obbligo di raccolta delle firme, possano figurare gli stessi candidati. Il Ministero ritiene di confermare la soluzione negativa data al quesito, sia per la logica incom-

patibilità che sembra sussistere tra la qualità di candidato e quella di uno dei sottoscrittori della propria candidatura, sia per un'esigenza di serietà alla quale va informata l'esecuzione di un adempimento assai delicato del procedimento preliminare alla votazione.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati [articolo 20, sesto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361] sotto pena di gravi sanzioni [ammenda da 200 a 1.000 euro a norma dell'articolo 106 del citato testo unico].

B) Liste che non devono raccogliere le sottoscrizioni.

[Articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- **Nessuna sottoscrizione è richiesta** per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia anche in una sola delle Camere.

[Articolo 12, quarto comma, primo periodo, prima parte]

- **Nessuna sottoscrizione è richiesta** per i partiti o gruppi politici che, nelle ultime elezioni politiche, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

[Articolo 12, quarto comma, primo periodo, seconda parte]

- **Nessuna sottoscrizione è richiesta** per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, hanno presentato

candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

[Articolo 12, quarto comma, secondo periodo]

- **Nessuna sottoscrizione è richiesta** nel caso in cui la lista di candidati sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

[Articolo 12, quarto comma, terzo periodo]

I partiti o gruppi politici che, in base alle suddette disposizioni, hanno diritto all'esonero dalle sottoscrizioni conservano tale diritto anche se apportano modifiche al proprio contrassegno tradizionalmente utilizzato.

C) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati.

[Articolo 12, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

I. — IN CASO DI LISTA CON OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI — per rendere più agevole e sicuro il lavoro dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, il quale deve verificare il numero complessivo dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista nonché la circostanza che sia stata rispettata, per ognuna delle regioni che fanno parte di ciascuna circoscrizione elettorale, la percentuale dei sottoscrittori stessi nella misura precisata nella precedente lettera A) — è necessario che i presentatori pongano molta attenzione e cura affinché l'apposizione delle firme avvenga separatamente per ciascuna regione.

La firma di ciascuno degli elettori dev'essere apposta su appositi moduli [pagina 111, allegato n. 1] sui quali devono essere riportati il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di ognuno dei candidati nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di ognuno dei sottoscrittori medesimi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (5); dev'essere anche

(5) – L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« **Articolo 14.**

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [attualmente: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad esegui-

indicato indicato il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ogni elettore che sottoscrive [articolo 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361].

re le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

«2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [attualmente: articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato qui di seguito].

«3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.».

Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'**articolo 21, comma 2**, il quale dispone:

« **Articolo 21.** – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

«1. (*Omissis*).

«2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

La dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che eventualmente non sappiano sottoscrivere o non siano in grado di farlo a causa di un impedimento fisico può essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (6). Il presentatore che si trovi nelle anzidette condizioni può rendere la propria dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un impiegato delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che verrà allegato agli atti di presentazione della lista.

II. — IN CASO DI LISTA CHE SIA ESENTE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, la dichiarazione di presentazione della lista [articolo 12, quinto comma, della legge n. 18 e pagina 117, allegati n. 2 e n. 2-*bis*] deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico oppure da un rappresentante specificamente da loro incaricato CON MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO, oppure dagli stessi rappresentanti ai quali sia stato già conferito manda-

(6) — L'articolo 28, quarto comma, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 28.

« 1. - 3. (*Omissis*).

« 4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei sog-

to anche per tale incombenza al momento della designazione [pagina 18, paragrafo 9, quinto periodo] o ai quali tale MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO venga conferito successivamente per la necessaria esibizione all'atto della presentazione delle candidature.

La firma del presentatore della lista deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)].

D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista.

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente specificati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 33, nota (5)].

In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano esclusivamente attribuite ai notai e che siano previste da leggi elettorali, tra le quali quella per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i notai stessi, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti

getti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.»

«5. - II. (*Omissis*).

d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali, gli assessori provinciali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti dei consigli provinciali, i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la loro disponibilità al presidente della provincia, i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i segretari provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

Da ultimo, tuttavia, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali **possono autenticare le sottoscrizioni** necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato **«in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono»**.

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. 2671), **la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qual volta**

le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, **riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale**, per esempio qualora abbiano **carattere regionale o nazionale**, come nel caso dell'elezione del Parlamento europeo.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i **pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono**. Negli stessi sensi si era espresso in precedenza anche il Ministero della Giustizia.

A norma del menzionato articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 1990, l'autenticazione deve essere redatta con le modalità attualmente previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 27, nota (2)], che sono le seguenti:

- l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Inoltre, il predetto articolo 14, comma 3, dispone che le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se

anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l'onorario di 0,05 euro per ogni sottoscrizione autenticata.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

E) Indicazione del contrassegno di lista nella dichiarazione di presentazione della medesima.

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati [pagina 111, allegato n. 1, per le liste esenti dall'obbligo di sottoscrizione; pagina 117, allegati n. 2 e n. 2-bis, per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni] dev'essere anche riportato il contrassegno con il quale si intende contraddistinguere la lista medesima. Il contrassegno può essere solamente quello depositato e ammesso presso il Ministero dell'Interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 20, settimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Il contrassegno della lista dev'essere descritto in maniera dettagliata in tutti i suoi elementi costitutivi per fare in modo che l'Ufficio elettorale circoscrizionale possa agevolmente individuarlo tra quelli che gli avrà comunicato il Ministero dell'interno [pagina 16, paragrafo 7].

Si richiama l'attenzione sul fatto che non possono presentare liste di candidati i partiti o gruppi politici che non abbiano regolarmente depositato il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale ricuserà le liste nella cui dichiarazione di presentazione sia indicato un *contrassegno diverso* da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno.

Sono in ogni caso validi tutti gli atti e i modelli di raccolta delle sottoscrizioni che riportino il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'Interno, purché il contrassegno depositato in sua sostituzione sia stato poi ammesso dal Ministero medesimo.

F) Indicazione dei nomi dei delegati di lista autorizzati a designare i rappresentanti della lista medesima.

[Articolo 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima autorizzati a designare i rappresentanti di lista di cui si dirà nel capitolo X [pagina 93], a ricevere le comunicazioni e a proporre i ricorsi di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 18 e ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste previste dal medesimo articolo 13, primo comma.

Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori o che vengano designati come delegati alcuni candidati.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come conseguenza l'impossibilità, da parte del partito o gruppo poli-

tico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso le sezioni, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale nonché l'impossibilità di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste.

G) Mandatario elettorale

[Articolo 14 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (pagina 197)]

A norma del combinato disposto dell'articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (7), e dell'articolo

(7) – L'articolo 14 della legge 6 luglio 2012, n. 96 è così formulato:

« **Articolo 14.** – *Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.*

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

«2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

«3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni: (*Omissis*).».

7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (8), coloro che intendano candidarsi all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, *dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni* possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un MANDATARIO ELETTORALE.**

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (allegato n. 9 a pagina 155).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

§ 17. – Liste di candidati espressione di una minoranza linguistica. – Dichiarazione di collegamento con un'altra lista.

L'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 prevede la facoltà che i partiti o gruppi politici, i quali siano espressione delle minoranze linguistiche francese della Valle d'Aosta, tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e slovena del Friuli - Venezia Giulia, si colleghino con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente, *con lo stesso contrassegno*, in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali.

A tal fine sia la lista della minoranza linguistica, sia la lista presente in tutte le circoscrizioni devono indicare,

(8) – Pagina 197, nota (1).

nella rispettiva dichiarazione di presentazione di lista – fermi restando i requisiti essenziali della dichiarazione illustrati nel precedente paragrafo [pagina 29] – anche la lista con la quale intendono collegarsi.

I requisiti della dichiarazione di collegamento e il relativo esame da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale sono indicati nel paragrafo 27 [VI, pagina 77].

Negli allegati schemi di dichiarazione [pagina 111, allegato n. 1; pagina 117, allegati n. 2 e n. 2-*bis*] è prevista anche l'ipotesi del collegamento; i medesimi schemi possono essere presi a modello ove i presentatori lo ritengano opportuno.

§ 18. – Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i sottoscrittori della lista sono elettori della circoscrizione.

I. – Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'**applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183** (legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'**articolo 40, comma 01**, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) prevede testualmente che:

«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di

pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il **comma 02** del citato **articolo 40** dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura :

«IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.».

Tuttavia — per quanto concerne i **procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni — è stato ritenuto che **LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE** — anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza — **NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI**.

È noto che i **procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale' la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espresa modificazione alla normativa specifica**.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283/00 del 28 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Con quest'ultimo documento viene confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai

fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che — per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria — **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

II. — A pagina 30 [paragrafo 16, lettera A)] è stato ricordato che **la dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori della circoscrizione, dei quali almeno 3.000 (corrispondenti al 10% del predetto minimo) iscritti nelle liste elettorali di ognuna delle regioni che fanno parte della circoscrizione.**

Per garantire l'esistenza di tale condizione e per rendere facile e rapido l'accertamento della medesima è **necessario che la lista di candidati sia corredata dei certificati** che dimostrino che i sottoscrittori della lista sono in possesso del requisito di elettore di un comune della circoscrizione.

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e debbono essere rilasciati dai sindaci dei singoli comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di ogni lista.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 20, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Il rilascio dei certificati deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 20, quarto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

La legge prevede a carico del sindaco inadempiente la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno: se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 105 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò dev'essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno quindi avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (9), per inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

(9) – L'articolo 54, commi 3 e 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« **Articolo 54.**

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

«1. - 2. (*Omissis*).

«3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

«4. - 10. (*Omissis*).

«11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal

§ 19. – Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

Un altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 18, comma 5, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Il candidato può accettare la candidatura in una o in più circoscrizioni ovvero in tutte, ma non può essere compreso in liste che abbiano contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

[Articolo 12, sesto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato medesimo deve aver cura di indicare esplicitamente se egli abbia accettato la candidatura in altre circoscrizioni e di precisare, in caso affermativo, quali siano tali circoscrizioni.

[Articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Non è richiesta alcuna formalità particolare per redigere la dichiarazione di accettazione della candidatura; la medesima può essere formulata nei termini che ciascun candidato ritiene più opportuni.

La dichiarazione dev'essere singola, non collettiva, né può contenere condizioni o riserve che si pongano in contrasto con la legge o che rendano dubbia la volontà di accettare la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati è richiesta nel momento in cui viene presentata

comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

« 12. (*Omissis*)».

la lista. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o le sottoscrizioni le cui autenticazioni rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura stessa devono ritenersi assolutamente regolari.

A pagina 127 [allegato n. 3] è riportato uno schema di dichiarazione.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)].

Per i candidati italiani e per i candidati di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

§ 20. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità.

Altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione sostitutiva con la quale ogni candidato attesta di NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ previste dalla legge.**

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (10), «non possono essere candidati e non possono

(10) – Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è riportato in estratto,

comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1 » cioè:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale (11);

nella parte che interessa la presentazione delle candidature per l'elezione del Parlamento europeo, a pagina 199.

(11) – Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale:

«**Articolo 51.** – *Uffici del pubblico ministero. – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.*

«1. - 3. (*Omissis*).

«3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416-*bis*, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 416-*bis*, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

«3-*ter*. (*Omissis*).

«3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

«3-*quinquies*. (*Omissis*).».

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (12);

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale» (13).

Tale condizione di incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna; ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice; in ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

(12) – Libro II del codice penale (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

(13) – Si riporta il testo dell'articolo 278 del codice di procedura penale:

«Articolo 278. – *Determinazione della pena agli effetti delle misure {cautelari personali}*.

«1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

Se il delitto che determina l'incandidabilità è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo di parlamentare nazionale o europeo (o connessi allo svolgimento di un incarico di Governo), la durata dell'incandidabilità stessa è aumentata di un terzo.

L'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, purché la sentenza sia stata pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012 (cioè successivamente al 4 gennaio 2013).

L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

La dichiarazione sostitutiva sull'inesistenza di condizioni di incandidabilità è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-

tazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (14) e non deve necessariamente essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.

Per compilare la dichiarazione sostitutiva di cui si è detto non è richiesta alcuna particolare formalità. Un modello di dichiarazione è riportato nell'allegato n. 3 - *bis* a pagina 131.

§ 21. – Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i candidati compresi nella lista sono elettori.

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare la regolarità del procedimento, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico n. 361 richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti

(14) – Si riporta il testo dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

«**Articolo 46.** – (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*)

«1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

«(*Omissis*);

«*aa*) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

«(*Omissis*)».

nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (15).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e garanzie richiamate a pagina 43 [paragrafo 18] per il rilascio degli analoghi certificati relativi alla qualità di elettore dei sottoscrittori della lista.

§ 22. – Candidature di cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

I. – Il d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11 (16) – in attuazione della direttiva 2013/1/UE – ha modificato alcune disposizioni relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, semplificando l'esercizio del diritto di elettorato passivo per i cittadini dell'Unione che si presentano come candidati nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

L'esperienza applicativa della direttiva 93/109/CE nelle precedenti elezioni europee ha evidenziato le difficoltà che hanno incontrato i suddetti cittadini dell'Unione a

(15) – La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato [Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994].

(16) – Pagina 222.

individuare le Autorità del Paese di origine competenti a rilasciare l'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità e a ricevere il documento stesso nei tempi utili per presentare la propria candidatura; ciò ha, di fatto, ostacolato l'esercizio dell'elettorato passivo al di fuori del proprio Stato membro di origine.

Per le ragioni indicate, le modificazioni introdotte nella normativa prevedono – ai fini della presentazione della candidatura – la sostituzione del suddetto attestato con una semplice autodichiarazione di non aver perso il diritto di eleggibilità nello Stato di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite scambio di informazioni tra Stati membri.

II. – I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia dovranno pertanto presentare – oltre alla documentazione richiesta ai cittadini italiani (e quindi anche al certificato di iscrizione nell'apposita lista aggiunta) – *anche* una dichiarazione formale nella quale è necessario che vengano indicati i seguenti elementi:

- a) la cittadinanza;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
- d) l'attuale indirizzo in Italia;
- e) il comune o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste l'elettore è iscritto;
- f) la dichiarazione che l'elettore non è candidato alle elezioni del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro dell'Unione europea e che non presenterà la propria candi-

datura per la stessa elezione in altro Stato dell'Unione;

g) la dichiarazione che l'elettore non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale (17).

Per le procedure di verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo secondo l'ordinamento dello Stato membro di origine del cittadino comunitario residente in

(17) – Si riporta l'articolo 2, commi da 6 a 9-ter, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11, di attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio in data 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993, relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini:

«Articolo 2. – *Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo*
«1. - 5. (*Omissis*).

«6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

«a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia;

«b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

«c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura

per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione;

«*c-bis*) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

«7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-*ter* che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-*ter* può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione.

«8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

«9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.

«9-*bis*. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza,

Italia, si rinvia a pagina 74 [paragrafo 29, V, lettera g)]. Per l'istante, con riferimento al possesso di tale diritto, il cittadino dell'Unione europea dovrà essere ammesso con riserva.

Qualora venga riacusata la candidatura del cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste per i candidati italiani.

§ 23. – Riduzione dell'importo delle contribuzioni ai partiti che, nel numero complessivo di candidati, abbiano inserito rappresentanti di uno dei due sessi in misura inferiore al 40 per cento.

L'articolo 9 («Parità di accesso alle cariche elettive») del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,

sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile.

«9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri.»

con modificazioni, dalla **legge 21 febbraio 2014, n. 13 (18)**, al **comma 2**, stabilisce che – nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico per l'elezione, tra l'altro, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento – le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 («Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche») dello stesso decreto-legge sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

§ 24. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti dall'imposta di bollo.

(18) – Pagina 220.

CAPITOLO V

**PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
CIRCOSCRIZIONALI**

**§ 25. – Modalità di presentazione delle liste dei
candidati e della relativa documentazione.**

La presentazione delle liste di candidati, cioè la loro consegna all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo), è regolata dall'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 20 e 21 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Le liste dei candidati debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito il rispettivo Ufficio elettorale circoscrizionale insieme agli atti indicati nel capitolo precedente.

La presentazione dev'essere effettuata da una delle persone che siano state appositamente designate al Ministero dell'interno.

[Articolo 11, quarto comma, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale, al termine delle proprie operazioni, assegna, ad ogni lista ammessa nella circoscrizione, un numero progressivo mediante sorteggio [pagina 81, paragrafo 33, I].

I contrassegni delle liste verranno riportati sui manifesti recanti le candidature della circoscrizione e sulle schede di votazione della circoscrizione medesima secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso e non secondo quello relativo alla presentazione o all'ammissione delle liste stesse.

§ 26. – Termini di presentazione.

Le liste dei candidati debbono essere presentate presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale dalle ore 8 del 40° giorno antecedente la data della votazione alle ore 20 del 39° giorno antecedente l'anzidetta data.

[Articolo 12, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Poiché la votazione avrà luogo domenica 25 maggio 2014, le liste dovranno essere presentate martedì 15 aprile, dalle ore 8 alle ore 20, e mercoledì 16 aprile 2014, dalle ore 8 alle ore 20.

Per rendere possibile la presentazione delle liste, LA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO presso la quale si è costituito ogni Ufficio elettorale circoscrizionale RESTA APERTA NEI DETTI GIORNI DALLE ORE 8 ALLE ORE 20.

§ 27. – Attività svolte dalla cancelleria della Corte d'appello nel momento della presentazione delle liste.

La cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di ciascuna circoscrizione, *per ogni lista presentata*, deve

accertare l'identità della persona che effettua il deposito della lista per verificare che la persona medesima sia stata effettivamente designata presso il Ministero dell'interno per la medesima circoscrizione dal partito o gruppo politico cui appartiene la lista.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 21 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

L'articolo 21 citato dispone che, se ad effettuare il deposito della lista è una persona diversa da quelle espressamente designate [articolo 11, quarto comma, lettera a), della legge n. 18], la cancelleria della Corte d'appello ne deve fare espressa menzione nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista.

Per evitare contestazioni, si ritiene opportuno che le risultanze dell'accertamento anzidetto vengano inserite a verbale anche quando siano positive [pagina 135, allegato n. 4].

Pertanto, per ogni lista depositata dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 21, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Il verbale dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto congiuntamente sia dal cancelliere sia dal presentatore.

Una delle due copie del verbale è immediatamente consegnata al presentatore; l'altra viene allegata agli atti relativi alla lista di candidati da inviare all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

A ciascuna lista è attribuito, dalla cancelleria, un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine di presentazione; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché tale numero è

comunque influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta dovrebbe essere fatta menzione soltanto della lista dei candidati, del suo contrassegno, della designazione dei delegati di lista e del numero d'ordine attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione; appare tuttavia raccomandabile che il verbale contenga anche l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 21, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Per lo stesso scopo sarà bene indicare nel verbale il giorno e l'ora precisa in cui viene presentata la lista.

La cancelleria, subito dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti, deve rimetterle all'Ufficio elettorale circoscrizionale per l'esame e le determinazioni di propria competenza.

L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
E LE SUE OPERAZIONI RELATIVE
ALL' ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 28. – **Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.**

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è compreso il comune capoluogo di ciascuna delle cinque circoscrizioni (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo).

{Articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18}

L'Ufficio è composto da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nel momento in cui viene costituito l'Ufficio sono nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o d'impedimento dei titolari in numero adeguato a giudizio del presidente.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'ufficio stesso un cancelliere della Corte d'appello.

§ 29. – **Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste dei candidati.**

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che le operazioni devono essere ultimate, a norma dell'articolo 13 della legge n. 18, entro il 36° giorno antecedente quello della votazione; ciò, salvo quanto previsto dall'articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, applicabile alle presenti elezioni in virtù del richiamo operato dallo stesso articolo 13, primo comma, della legge n. 18 del 1979.

In relazione all'esame delle liste dei candidati gli Uffici elettorali circoscrizionali compiono le seguenti operazioni:

I. – Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati.

La prima operazione che l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve compiere è quella di verificare se la lista sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è fatto in base a quanto attestato nel verbale di ricezione della lista redatto dalla cancelleria nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste di candidati fatte dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 11, lettera a), della legge n. 18.

Qualora la lista sia stata presentata da una persona diversa rispetto a quelle designate a norma del citato articolo 11, la lista dev'essere riusata.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

II. - Controllo del contrassegno della lista dei candidati.

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve accertare se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponde a quello che il partito o gruppo politico ha depositato presso il Ministero dell'interno e sia stato da questo ammesso e comunicato (o sostituito con altro contrassegno ammesso dal Ministero dell'interno). Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

III. - Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.

La terza operazione che compie l'Ufficio elettorale circoscrizionale è quella di verificare se la lista sia stata presentata nei termini previsti dall'art. 12, primo comma, della legge n. 18 cioè dalle ore 8 del 40° giorno alle ore 20 del 39° giorno antecedente la data della votazione.

Qualora l'ufficio accerti che una lista sia stata presentata fuori da tali termini, la dichiara non valida.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

IV. - Verifica delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.

A) LISTE TENUTE ALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica poi, *per le liste per le quali è prescritto l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni*, se il numero delle sottoscrizioni dei presen-

tatori è quello prescritto, cioè non meno di 30.000 e non più di 35.000 [articolo 12, secondo comma, della legge n. 18]; se gli stessi sono elettori iscritti, per almeno il 10 per cento del predetto minimo (vale a dire almeno 3.000), nelle liste elettorali di ciascuna regione della circoscrizione [articolo 12, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]; se le firme dei sottoscrittori con la relativa autenticazione non siano anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, pena la loro nullità [articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53].

A tale scopo l'Ufficio conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere al fine di accertare:

- a) se sia stata osservata la prescrizione riguardante l'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni nelle misure massima e minima precisate;
- b) se il grado di rappresentanza regionale dei sottoscrittori risponde alla percentuale minima prevista per ciascuna regione della circoscrizione (10 per cento);

Quindi l'Ufficio accerta se le autenticazioni sono regolari e se i sottoscrittori hanno documentato, nelle forme richieste dalla legge, il requisito di elettore di ciascuna regione della circoscrizione [pagina 25, paragrafo 16, lettera A)].

L'Ufficio elettorale circoscrizionale deve depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti o non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista non risulti presentata dal prescritto numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, ovvero se, per una o più regioni, non sia stato raggiunto il numero minimo di cui sopra, essa deve essere ricusata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Le anzidette operazioni di verifica **non** devono essere compiute nei confronti delle liste presentate da partiti o gruppi politici per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo della sottoscrizione.

[Articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

L'accertamento non dev'essere effettuato **neppure** per le liste di candidati che siano state presentate con un contrassegno composito, risultante cioè dall'abbinamento di diversi contrassegni, almeno uno dei quali sia stato depositato da un partito o gruppo politico esente dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni; anche tali liste, infatti, sono esonerate dalla legge dal suddetto obbligo.

B) LISTE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI.

- Per ciascuna di tali liste l'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica, in primo luogo, dalla documentazione in suo possesso, se tale lista ha diritto all'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979.

In merito ai partiti o gruppi politici aventi diritto a tale esonero, si richiama integralmente quanto riportato nel paragrafo 16, lettera B) [pagina 31].

Il Ministero dell'interno, a tal fine, trasmette agli Uffici elettorali circoscrizionali le comunicazioni delle Camere relative alla denominazione e composizione dei partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella corrente legislatura anche in una sola delle Camere o che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in uno dei rami del Parlamento.

Il Ministero stesso comunica altresì, giusta verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione, l'elenco dei partiti e gruppi politici che hanno presentato all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6-7 giugno 2009 candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

• Per ognuna delle suddette liste aventi diritto all'esonero dalle sottoscrizioni, l'Ufficio successivamente verifica:

1) se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio;

2) se, altresì, tenuto conto delle possibilità offerte dalla legge, tale sottoscrizione sia stata effettuata dai rappresentanti di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *a*), della legge n. 18 del 1979, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato a provvedere a tale incombenza (in questo caso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, terzo periodo, della legge n. 18 del 1979, avrà provveduto a comunicare che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di

presentazione della lista) ovvero sia stato da essi esibito, all'atto della presentazione della candidatura, apposito mandato autenticato da notaio;

3) verifica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, quinto comma, ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979 e dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, che la firma del sottoscrittore sia stata autenticata da uno dei soggetti di cui al medesimo articolo 14 della legge n. 53 [pagina 33, nota (5)].

V. - Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

Successivamente l'Ufficio elettorale circoscrizionale esamina ogni lista di candidati e la posizione che in essa occupa ciascuno di essi.

A tale scopo l'Ufficio effettua le seguenti verifiche:

a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista.

Se la lista contiene un numero di candidati inferiore a quello stabilito dalla legge (cioè inferiore a tre), l'Ufficio la dichiara non valida.

[Articolo 12, ottavo comma, e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, cioè superiore al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione (essendo assegnati all'Italia 73 seggi, alla circoscrizione Italia nord-occidentale spettano 20 seggi, alla circoscrizione Italia nord-orientale 14 seggi,

alla circoscrizione Italia centrale 14 seggi, alla circoscrizione Italia meridionale 17 seggi, alla circoscrizione Italia insulare 8 seggi), l'Ufficio la riduce a tale numero cancellando gli ultimi nomi della lista medesima.

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata presentata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e autenticata da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 [pagina 33, nota (5)] oppure autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana per i candidati che si trovino all'estero.

I candidati per i quali manchi o non risulti regolare la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura debbono essere cancellati dalla lista.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 4), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

L'Ufficio accerta, inoltre, che le generalità di ciascuno dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati. In caso di difformità, debbono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti sui quali saranno riprodotte le liste con i nominativi dei candidati della circoscrizione.

c) Controllo, per ogni candidato, dell'insussistenza di condizioni di incandidabilità a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Come detto a pagina 48, paragrafo 20, il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (19) ha stabilito che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che hanno riportato condanne definitive per determinati delitti; pertanto **ogni candidato deve produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di non trovarsi in alcuna di tali condizioni di incandidabilità.**

L'accertamento, da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per il loro esame, dell'esistenza di condizioni di incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

Tale accertamento è svolto, in primo luogo, sulla base delle dichiarazioni sostitutive prodotte da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (20).

(19) – Il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è riportato in estratto, a pagina 199, nella parte che interessa la presentazione delle candidature per l'elezione del Parlamento europeo.

(20) – Il testo dell'articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del d.P.R. n. 445/2000 è riportato a pagina 52, nota (14).

Ogni Ufficio elettorale circoscrizionale accerta inoltre d'ufficio l'insussistenza di condizioni di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui al decreto legislativo in questione.

Pertanto, qualora la dichiarazione sostitutiva non sia stata resa o non risulti conforme alle prescrizioni normative, oppure qualora venga accertata d'ufficio l'esistenza di condizioni di incandidabilità, l'Ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorrano tali condizioni.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in materia di incandidabilità sono, in ogni caso, ricorribili in via amministrativa dinanzi all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione [capitolo VIII a pagina 85].

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 [pagina 200], anche per i ricorsi avverso le decisioni in materia di incandidabilità trova applicazione l'articolo 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [capitolo IX a pagina 88].

Il d.lgs. n. 235/2012 (articolo 5, comma 4) prevede altresì il caso in cui la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di presentazione, esame e ammissione delle candidature e prima, comunque, della proclamazione degli eletti. In tal caso, a seconda del momento del procedimento in cui intervenga tale accertamento, l'Ufficio elettorale circoscrizionale oppure l'Ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione del candidato o dei candidati nei confronti dei quali sia accertata la predetta condizione ostativa.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, le disposizioni di tale decreto legislativo concernenti l'accertamento dell'incandidabilità alla carica di parlamentare europeo nella fase di ammissione delle candidature (con conseguente eventuale cancellazione dalle liste) o nella fase successiva di mancata proclamazione si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna di cui all'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (21).

d) Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età (25 anni) prescritto per poter essere eletti.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica quindi se ogni candidato di ciascuna lista abbia compiuto o compia il 25° anno di età entro il 25 maggio 2014, giorno della votazione [articolo 4, primo comma, della legge n. 18 del 1979].

In mancanza del requisito, i nominativi dei candidati compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

e) Controllo dei certificati d'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se, per tutti i candidati della lista, siano stati presentati i certificati di

(21) – L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è riportato a pagina 190.

iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica nonché, per i candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, la dichiarazione del candidato stesso di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine [si veda la lettera g)].

I candidati per i quali non sia stata prodotta la certificazione o dichiarazione richiesta devono essere cancellati dalla lista.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

f) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste presentate.

L'operazione si rende necessaria per cancellare da una lista i nomi dei candidati che siano contemporaneamente compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella medesima circoscrizione.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

g) Verifiche da compiere relativamente ai candidati cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'Ufficio verifica, per ciascun candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, se sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 [pagina 53, paragrafo 22], come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

Il procedimento di controllo della veridicità della dichiarazione e, in particolare, del possesso del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo (secondo l'ordinamento dello Stato membro di origine) del cittadino dell'Unione residente in Italia, è più complesso.

Tale procedimento è stato di recente introdotto con d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11 [pagina 222], che dà attuazione alla direttiva 2013/1/UE del Consiglio in data 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993.

Il decreto legislativo prevede, anzitutto, che il cittadino comunitario venga ammesso con riserva dal competente Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello.

Dopo di che l'Ufficio medesimo – **all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell'interno che sarà comunicato agli Uffici elettorali circoscrizionali** – deve trasmettere immediatamente tale dichiarazione al referente incaricato, con decreto del Ministro dell'interno, di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo.

Tale referente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, provvede a inviare la dichiarazione del cittadino dell'Unione europea residente in Italia al corrispondente referente dello Stato membro d'origine del dichiarante stesso, per verificarne il diritto di eleggibilità a parlamentare europeo secondo l'ordinamento interno di quello Stato. Il cittadino dell'Unione non deve essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa,

purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

La citata direttiva 2013/1/UE prevede un termine di cinque giorni per l'acquisizione delle informazioni sul possesso del diritto di eleggibilità.

Ricevute tali informazioni il referente le trasmette all'Ufficio elettorale circoscrizionale – tramite posta elettronica certificata – per l'eventuale ricusazione della candidatura, che può essere pronunciata dall'Ufficio suddetto fino al 22° giorno antecedente la votazione (al fine di consentire l'eventuale esperimento del contenzioso ex articolo 129 del d.lgs. n. 104/2010, come integrato dal d.lgs. n. 160/2012).

Il d.lgs. n. 11/2014 [pagina 222] prevede poi il caso in cui le informazioni, dalle quali si accerti la decadenza del cittadino comunitario dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine, pervengano all'Ufficio elettorale circoscrizionale dopo il suddetto termine del 22° giorno antecedente la votazione: ciò comporterà, ove l'interessato riporti un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione della sua mancata proclamazione da parte dell'Ufficio medesimo.

Qualora la causa ostativa all'eleggibilità venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, il d.lgs. n. 11/2014 [pagina 222] prevede che la decadenza del predetto dalla carica venga deliberata dall'Ufficio elettorale nazionale.

[Articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11]

Se, in conseguenza delle cancellazioni di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)*, la lista si riduce al di sotto del numero minimo di candidati prescritto, essa dev'essere ricusata.

La cancellazione dei nomi di candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza delle eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*.

VI. - Esame delle dichiarazioni di collegamento. - Condizioni di reciprocità.

L'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 [pagina 42, paragrafo 17] prevede la facoltà - per i partiti o gruppi politici che siano espressione di minoranze linguistiche, cioè della minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di quella di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di quella di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) - di *collegarsi* con altri partiti o gruppi politici presenti *con il medesimo contrassegno* in tutte le circoscrizioni.

Gli Uffici elettorali circoscrizionali delle circoscrizioni I (Italia nord-occidentale con capoluogo a Milano) e II (Italia nord-orientale con capoluogo a Venezia) debbono accertarsi se, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, vi siano liste che abbiano utilizzato tale facoltà.

In caso affermativo si deve verificare se siano state soddisfatte le condizioni previste dal citato articolo 12, nono e decimo comma, della legge n. 18, cioè:

- sia la circostanza che la facoltà è riconosciuta soltanto nei confronti dei partiti o gruppi politici presenti *con il medesimo contrassegno in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali*,

- sia l'effettiva reciprocità della dichiarazione di collegamento.

In particolare, circa la prima di tali condizioni, l'Ufficio deve verificare, ai fini dell'ammissione del collegamento, se la lista del partito, con il quale intenda collegarsi la lista che sia espressione di minoranze linguistiche, sia stata ammessa *con il medesimo contrassegno* anche in tutte le altre circoscrizioni.

Se anche una sola di dette condizioni non si verifica, l'Ufficio deve dichiarare inammissibile la dichiarazione di collegamento.

La legge non ha previsto esplicitamente quali siano i partiti o gruppi politici che costituiscano espressione delle minoranze linguistiche e che, quindi, possano presentare una propria lista ai fini del collegamento.

Pertanto, in conformità alla prassi seguita in occasione di precedenti consultazioni, spetta ai presentatori precisare, nel momento in cui presentano la dichiarazione di collegamento, che la lista viene presentata per conto di partiti che sono notoriamente espressione della minoranza linguistica.

Nessun accertamento dev'essere compiuto al riguardo da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale; tale Ufficio si limiterà a prendere atto di tale dichiarazione.

§ 30. – Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine all'ammissione o alla ricusazione delle liste dei candidati. – Eventuale ammissione di nuovi documenti.

I delegati di ogni lista possono prendere cognizione – *entro lo stesso giorno in cui sono emanate le decisioni dell'Ufficio* – delle contestazioni mosse dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista dei candidati.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e correzioni formali e per prendere le proprie decisioni. Successivamente l'Ufficio emana le ulteriori, suddette decisioni.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 22, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

§ 31. – Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ai delegati di ogni lista dei candidati.

Compite le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti (e comunque *entro il 36° giorno antecedente* quello della votazione) l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve comunicare ai delegati di ogni lista le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

[Articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

La comunicazione dev'essere effettuata nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Poiché la comunicazione (come si rileva dall'articolo 13, secondo comma, della legge n. 18) viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidati, si ritiene che le decisioni debbano essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario anche se la legge nulla prescriva in proposito.

§ 32. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in attesa delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale – dopo aver compiuto gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate nella circoscrizione e dopo aver comunicato le proprie decisioni ai delegati di ogni lista – sospende le sue operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, cioè dopo 24 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.

Se invece siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla ricusazione di liste o di candidati, l'Ufficio elettorale circoscrizionale riprenderà le operazioni in ordine alle liste dei candidati solamente quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO VII

OPERAZIONI

DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
IN SEGUITO ALLA DECISIONE SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI
PER RICORRERE

§ 33. – Operazioni da compiere in relazione alle
liste dei candidati.

Trascorso uno dei termini indicati nel paragrafo precedente, gli Uffici elettorali circoscrizionali compiono le seguenti operazioni:

I. – Numerazione progressiva delle liste dei
candidati secondo l'ordine risultato dal sor-
teggio.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, anche in base ad eventuali decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale, assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante **sorteggio** da compiere alla presenza dei delegati di ogni lista appositamente convocati.

Le risultanze del **sorteggio** determinano l'ordine in cui le liste sono riportate sul manifesto con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. e articolo 24, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Le operazioni di **sorteggio** sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto devono essere eseguite dopo che tutti i rilievi sono stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi e dopo che siano stati decisi tutti gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di liste singole o di candidati.

II. – Comunicazione ai delegati di lista delle determinazioni definitive adottate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica, quindi, ai delegati le definitive decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, vale a dire il numero d'ordine attribuito alla lista a seguito del sorteggio e l'elenco dei candidati compresi nella lista medesima.

§ 34. – Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della circoscrizione. – Stampa delle schede di votazione.

Appena completate tutte le attività relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati, l'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di circoscrizione le liste dei candidati definitivamente ammesse, con l'indicazione del relativo contrassegno e del numero d'ordine risultato dal sorteggio, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

a) Stampa del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione.

Nel manifesto [modello riportato a pagina 139, allegato n. 5] sono riportate, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, le liste dei candidati con il relativo contrassegno e con il cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Stampati i manifesti, le Prefetture - U.T.G. dei capoluoghi di circoscrizione provvedono a ripartire i manifesti medesimi tra le Prefetture - U.T.G. delle province comprese nella circoscrizione stessa. Queste ultime, a loro volta, distribuiscono gli esemplari stampati del manifesto ai sindaci dei comuni per la pubblicazione mediante affissione da eseguire *improrogabilmente entro e non oltre l' 8° giorno antecedente* la data della votazione.

[Articolo 13, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11]

b) Stampa delle schede di votazione con i simboli delle liste dei candidati della circoscrizione.

Nella scheda di votazione relativa alla circoscrizione vengono riprodotti, nell'ordine risultato dal sorteggio, i contrassegni delle liste dei candidati.

I contrassegni devono essere riprodotti sulla scheda con il diametro di 3 cm.

[Articolo 15, primo comma, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiunto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

Alla stampa delle schede di votazione provvedono tipografie individuate dall'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a. tramite procedura di gara. Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di circoscrizione sono comunicate le istruzioni per la stampa e l'invio delle schede a ciascuna Prefettura - U.T.G. delle province che fanno parte delle regioni comprese nella circoscrizione, per l'ulteriore distribuzione ai comuni e agli uffici elettorali di sezione.

§ 35. – Comunicazione delle liste dei candidati ammesse alle giunte comunali per l'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Successivamente alla comunicazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo della circoscrizione concernente le liste dei candidati ammesse con il rispettivo numero d'ordine risultante dal sorteggio, le Prefetture - U.T.G. trasmettono tali liste con il numero d'ordine alle rispettive giunte comunali, che provvedono ad assegnare gli spazi da utilizzare per le affissioni di propaganda elettorale.

[Articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212]

CAPITOLO VIII

RICORSI

ALL'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

§ 36. – Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale.

La normativa in vigore dà facoltà ai delegati di ogni lista di proporre ricorso all'Ufficio elettorale nazionale contro le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali concernenti le liste dei candidati.

Non tutte le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali possono essere impugnate.

Il legislatore, nella necessaria ottica della speditezza del procedimento elettorale e della definizione in tempi brevissimi delle liste definitivamente ammesse, ha voluto evitare la proliferazione del contenzioso dinanzi all'ufficio elettorale nazionale, non consentendo la facoltà di ricorrere avverso i provvedimenti di ammissione delle liste o dei candidati.

Le sole decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato *l'esclusione* di liste o candidati [articoli 13, secondo comma, e 51 della legge n. 18 e articolo 23, secondo comma, del testo unico n. 361] e la mancata ammissione del collegamento tra liste [articolo 13, secondo comma, della legge n. 18].

§ 37. – Soggetti interessati a ricorrere.

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 23, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Poiché l'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione di liste o candidati o di non ammissione del collegamento tra liste, gli unici soggetti che hanno interesse a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.

§ 38. – Termini per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

I ricorsi devono essere proposti *entro 24 ore dall'avvenuta notifica* della decisione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale. La notificazione [pagina 56, paragrafo 29, terzo periodo] viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale e devono essere depositati, a pena di decadenza, *entro l'anzidetto termine (24 ore dall'avvenuta notificazione)*, nella cancelleria della Corte d'appello presso la quale ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Il ricorso è sottoscritto dai delegati di lista. Qualora manchi il delegato effettivo, la firma dev'essere apposta dal delegato supplente.

§ 39. – Invio dei ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi — nella stessa giornata in cui sia avvenuto il deposito — devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati dalle anzidette deduzioni, all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 23, quarto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

§ 40. — Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale relative ai ricorsi contro l'eliminazione di liste o candidati. — Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio elettorale nazionale decide sui ricorsi inviati *entro due giorni dalla loro ricezione*.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 23, sesto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio elettorale nazionale le comunica *entro 24 ore* ai ricorrenti e agli Uffici elettorali circoscrizionali con il mezzo ritenuto più rapido.

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici elettorali circoscrizionali, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una immediata comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli anzidetti Uffici di procedere con la massima rapidità alle operazioni previste dalla legge.

CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE
IN MATERIA DI PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

§ 41. – Ricorsi al tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni.

Il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), all'articolo 129, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha previsto, nel procedimento preparatorio delle elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una forma di tutela anticipata analoga a quella già prevista in materia di elezioni comunali, provinciali e regionali.

Sono impugnabili, infatti, *innanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio*, i «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.».

I provvedimenti per i quali soccorre tale forma di tutela «endoprocedimentale» sono pertanto da intendersi esclusivamente quelli di esclusione di liste o anche di singoli candidati dalla competizione elettorale. I provvedimenti di natura ed efficacia diversa possono essere impugnati solo

alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

I tribunali amministrativi regionali competenti devono intendersi quelli nel cui ambito territoriale insistono gli uffici che hanno adottato gli atti impugnati, e cioè gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo o l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione, a Roma.

§ 42. – Termini e modalità di presentazione dei ricorsi al tribunale amministrativo regionale e relativa discussione e decisione.

Il ricorso al tribunale amministrativo regionale deve essere presentato entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, o dalla comunicazione, se prevista, del provvedimento impugnato.

Entro il predetto termine, stabilito *a pena di decadenza*, il ricorso deve essere:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati. L'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, in ogni caso, rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi a tale scopo destinati e sempre accessibili al pubblico: tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati

e la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Nel ricorso o negli atti di costituzione le parti devono indicare, rispettivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax utili per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, e senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale. Per tale giudizio, non si applicano le disposizioni sulla proroga dei termini che scadono nella giornata del sabato, sulla possibilità di autorizzare la presentazione tardiva di memorie e documenti e sulla sospensione dei termini processuali nel periodo 1° agosto - 15 settembre.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

§ 43. – Termini e modalità di presentazione dei ricorsi in appello al Consiglio di Stato e relativa discussione e decisione.

Avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale, può essere proposto ricorso in appello, innanzi al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Entro il predetto termine, stabilito *a pena di decadenza*, il ricorso deve essere:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura - U.T.G. e, ove possibile, agli eventuali controinteressati. L'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, in ogni caso, rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi a tale scopo destinati e sempre accessibili al pubblico: tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati e la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione. Per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax già indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito *internet* della giustizia

amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Nel giudizio di appello si applicano le stesse disposizioni procedurali del giudizio di primo grado.

CAPITOLO X

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI
DEL TERRITORIO NAZIONALE

§ 44. – **Compiti dei delegati di ogni lista.**

La dichiarazione di presentazione di ogni lista dei candidati deve indicare anche un *delegato effettivo* e un *delegato supplente* della lista medesima, i quali sono autorizzati a designare, a loro volta, i rappresentanti della lista presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso ciascun ufficio elettorale di sezione.

{Articolo 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18}

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per tutelare gli interessi della rispettiva lista contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 45. – **Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati.**

La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere fatta da parte dei delegati delle liste medesime [articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18] con una dichiarazione scritta su carta libera, autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)].

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

La designazione può essere fatta anche per mezzo di persone espressamente a ciò autorizzate dai delegati medesimi «in forma autentica».

La facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati di ciascuna lista (uno effettivo e uno supplente per tutta la circoscrizione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati potrebbero avvalersi, allora, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali effettueranno la scelta dei rappresentanti in loro nome.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di ogni lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della lista dei candidati.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 25, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Se invece alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto della circostanza che i delegati di lista hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 25, ultimo comma, ultimo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, i delegati dei delegati possono anche esibire — ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)] — una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

La designazione deve essere fatta per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

§ 46. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. — Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti di lista devono svolgere le relative funzioni.

a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali è presentata *entro le ore 12 del giorno di domenica nel quale si svolge la votazione* alla cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna circoscrizione, la quale ne rilascia ricevuta.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 25, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali dev'essere presentata *entro le ore 12 del giorno di domenica nel quale si svolge la votazione* presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo di provincia, la quale ne rilascia ricevuta.

[Articolo 12, dodicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Per il termine di presentazione della designazione, come per quello di cui al precedente numero, il legislatore ha tenuto conto del momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati, attribuite alla competenza degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali provinciali.

c) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti in Italia (22).

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale è presentata al segretario del comune *entro il venerdì antecedente* il giorno fissato per la votazione.

[Articolo 25, primo comma, del testo unico 20 marzo 1957, n. 361]

(22) – Per i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea si veda pagina 100, paragrafo 49, lettera b).

Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, un'unica ricevuta nella quale è attestato che le designazioni sono state consegnate al comune nei termini e invia successivamente le singole designazioni ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere presentato direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la mattina stessa della domenica purché prima delle ore 7, ora in cui iniziano le operazioni di votazione [articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147]; in tal caso, se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (così detto «subdelegato»), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Per le ricevute delle designazioni dei rappresentanti presso i vari uffici sono stati predisposti appositi modelli (23).

(23) – Allegato n. 6 a pagina 143, per i rappresentanti presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale.

Allegato n. 7 a pagina 147, per i rappresentanti presso ciascun Ufficio elettorale provinciale.

Allegato n. 8 a pagina 151, per i rappresentanti presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito in Italia.

§ 47. – Requisiti dei rappresentanti di ciascuna lista di candidati presso i vari uffici.

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista sono la qualità di elettore della circoscrizione e l'alfabetismo.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Il primo requisito – l'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione – dev'essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito. L'accertamento può essere fatto direttamente dal presidente del seggio elettorale, dato che il rappresentante di lista vota nella sezione nella quale esercita il suo ufficio e, come gli altri elettori, deve esibire la tessera elettorale personale a carattere permanente anche se sia iscritto nella lista elettorale di un'altra sezione della circoscrizione.

I rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Al riguardo è bene che il presidente del seggio accerti, fin dall'atto della costituzione del seggio, che i rappresentanti di lista posseggano l'elettorato attivo.

CAPITOLO XI

DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
PER OGNI CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
AVENTE SEDE IN UNO DEGLI ALTRI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
NONCHÉ
DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
ISTITUITI NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

§ 48. – Designazione dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea.

I partiti o gruppi politici che intendano presentare liste di candidati possono designare *un delegato effettivo* e un *delegato supplente* per *ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea* [pagina 21, capitolo III].

I delegati sono incaricati di effettuare a loro volta le designazioni di cui al paragrafo seguente.

§ 49. – Modalità di presentazione delle designazioni dei delegati di ciascuna lista per gli altri Stati membri dell'Unione europea.

I delegati – oppure persone da essi autorizzate con atto autentificato da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)], oppure da un'autorità diplomatica o consolare italiana – hanno diritto di designare [articolo 31, primo comma, della legge n. 18]:

a) un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione europea per il quale sono stati designati;

b) un rappresentante di lista effettivo e un rappresentante di lista supplente presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito nel territorio della stessa circoscrizione consolare per il voto degli elettori ivi residenti.

Per quanto riguarda la facoltà che alle designazioni provvedano delegati dei delegati, si ribadisce quanto già precisato nel paragrafo 46, lettera c) [pagina 96] relativamente alle analoghe designazioni dei rappresentanti di lista per gli uffici e le sezioni operanti nel territorio nazionale.

Si ritiene che la previsione legislativa tragga motivazione dalla considerazione che i delegati di ogni lista (uno effettivo e uno supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea) non possono conoscere direttamente le persone che siano in grado di svolgere le funzioni di rappresentante del partito o gruppo politico presso la circoscrizione consolare e di rappresentante di

lista presso le singole sezioni della circoscrizione consolare medesima; essi possono, quindi, avvalersi dell'opera di propri fiduciari per designare tali rappresentanti.

Per poter svolgere le loro funzioni i delegati debbono dimostrare la propria qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 11, quinto comma, lettera *b*), della legge n. 18 [pagina 23, paragrafo 13].

Se invece alla designazione dei rappresentanti provvedono i delegati dei delegati, uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)] oppure l'ufficiale diplomatico o consolare — nell'autenticare la sua firma — fanno risultare che è stata loro esibita la predetta ricevuta [articolo 31, commi secondo e terzo, della legge n. 18].

§ 50. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei delegati per uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. — Termini.

Per individuare gli organi destinatari delle designazioni si deve tenere conto degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti sono chiamati a svolgere il loro compito.

Per quanto concerne i termini entro i quali le designazioni debbono essere effettuate, l'articolo 31, ultimo comma, della legge n. 18 del 1979 prevede le seguenti scadenze:

- a) Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare di ognuno degli altri Stati membri dell'Unione europea dev'essere presentata al rispettivo capo dell'Ufficio consolare *entro il 22° giorno antecedente* quello della votazione nel territorio nazionale.

[Articolo 31, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

b) Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea (24).

La designazione dei rappresentanti di ogni lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea dev'essere presentata, sempre al capo dell'Ufficio consolare, *entro il giorno precedente il primo giorno fissato per la votazione nel singolo Stato*; il capo dell'Ufficio consolare cura la trasmissione delle designazioni ai presidenti delle singole sezioni.

L'atto di designazione può essere presentato anche direttamente ai presidenti di seggio purché prima che abbia inizio la votazione.

[Articolo 31, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

Si ritiene opportuno precisare che ogni delegato ha diritto di designare un solo rappresentante effettivo e un

(24) – Per i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale si veda pagina 96, paragrafo 46, lettera c).

solo rappresentante supplente del rispettivo partito o gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare nonché un solo rappresentante di lista effettivo e un solo rappresentante supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione, anche se il partito o gruppo politico abbia presentato e abbia avuto ammessa la propria lista in più di una delle cinque circoscrizioni elettorali.

§ 51. – Requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

La legge non contiene alcuna disposizione sui requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare.

Analogamente a quanto disposto per i rappresentanti di lista, di cui si dirà nel paragrafo seguente, si ritiene che essi (oltre a saper leggere e scrivere) debbano essere elettori, in quanto il procedimento elettorale nel suo complesso è informato al principio della titolarità dell'elettorato attivo nei soggetti che vi prendono parte.

§ 52. – Requisiti dei rappresentanti di lista presso ciascuna sezione istituita nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso le sezioni istituite nel terri-

torio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea sono la qualità di elettore e l'alfabetismo.

[Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

Il requisito dell'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della Repubblica dev'essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito. Comunque, l'accertamento può esser compiuto direttamente dal presidente di seggio dato che il rappresentante di lista vota nella sezione dello Stato membro dell'Unione europea in cui esercita il suo ufficio e, come gli altri elettori italiani che esprimono il voto nel territorio dell'Unione europea, deve esibire il certificato elettorale previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (25), convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, o la certificazione di ammissione al voto di cui al medesimo articolo 4, comma 8, che lo ammettono al

(25) – Si riportano i commi 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483:

«Articolo 4. – *Adempimenti preliminari*

«1. - 5. (*Omissis*).

«6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

La nota continua nella pagina seguente

voto all'estero, anche se in altra sezione.

Ove tale rappresentante non sia residente nell'Unione europea, potrà dimostrare di possedere il requisito di elettore esibendo la tessera elettorale personale.

Al riguardo sarà bene che il presidente di seggio accerti, nel momento in cui sarà costituito il seggio elettorale, che i rappresentanti di lista posseggano il requisito indicato.

Circa il secondo requisito — saper leggere e scrivere — non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

«7. (*Omissis*).

«8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

«9. (*Omissis*).».

ALLEGATI

CIRCOSCRIZIONI
PER L' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA

e relativi capoluoghi
nei quali viene costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale

(TABELLA A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni)

	CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della circonscrizione
I. —	ITALIA NORD-OccIDENTALE (Piemonte — Valle d'Aosta — Liguria — Lombardia)	Milano
II. —	ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto — Trentino - Alto Adige — Friuli - Vene- zia Giulia — Emilia-Romagna)	Venezia
III. —	ITALIA CENTRALE (Toscana — Umbria — Marche — Lazio)	Roma
IV. —	ITALIA MERIDIONALE (Abruzzo — Molise — Campania — Puglia — Basilicata — Calabria)	Napoli
V. —	ITALIA INSULARE (Sicilia — Sardegna)	Palermo

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

ALLEGATO N. 2 (atto principale) e

ALLEGATO N. 2-BIS (atto separato).

Modelli di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

ALLEGATO N. 3.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura.

ALLEGATO N. 3-BIS.

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

ALLEGATO N. 4.

Modello di verbale di ricevuta di una lista di candidati.

ALLEGATO N. 5.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale.

ALLEGATO N. 6.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 7.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale.

ALLEGATO N. 8.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione.

ALLEGATO N. 9.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato.

ALLEGATO N. 1

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(Art. 12, commi quarto, quinto, nono e decimo,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiara inoltre che la lista stessa intende collegarsi con la lista espressione della minoranza di lingua , che ha il contrassegno (4) (5).

Ovvero:

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiara inoltre che la lista stessa, espressione della minoranza di lingua , intende collegarsi con la lista avente il contrassegno (4) (5).

Il sottoscritto nomina (6):

- delegato effettivo il sig.
nato a il 19
domiciliato in ;

- delegato supplente il sig.
nato a il 19
domiciliato in ;

I predetti delegati possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo di ciascuna lista e hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione allega i seguenti documenti:

a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;

b) n. certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati cittadini italiani nelle liste elettorali;

c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

nonché, per i candidati cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, anche:

d) n. dichiarazioni formali contenenti l'indicazione della cittadinanza; della data e del luogo di nascita; dell'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine; dell'attuale indirizzo in Italia; del comune o della circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste il cittadino dell'Unione è iscritto; di non essere candidato e di non volersi candidare alle elezioni del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione europea; di non essere decaduto dal

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista.

(5) – Questo periodo dev'essere contenuto nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati soltanto se ricorra il caso.

(6) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun delegato.

diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

....., *addì* 20

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA LISTA DEI CANDIDATI (7)


(Nome e cognome per esteso)

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (8)

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig., nato a il 19....., da me identificato con il seguente documento di identificazione

....., *addì* 20



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) - Può sottoscrivere, ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il presidente o segretario del partito, il rappresentante appositamente incaricato o il mandatario.

(8) - Può autenticare uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)].

ALLEGATO N. 2 (ATTO PRINCIPALE)

E

ALLEGATO N. 2 - BIS (ATTO SEPARATO)

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLI DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(Art. 12, commi secondo, terzo, nono e decimo,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

A T T E N Z I O N E

A norma dell'art. 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361:

- la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali sono riportati il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- dev'essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

La lista si distingue con il seguente contrassegno (4)
 depositato presso il Ministero dell'Interno.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano inoltre che la lista stessa, espressione della minoranza di lingua intende collegarsi con la lista avente il contrassegno (4) (5).

Oververo:

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano inoltre che la lista stessa intende collegarsi con la lista, espressione della minoranza di lingua, ed avente il contrassegno (4) (5).

Ai sensi dell'art. 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i sottoscritti nominano (6):

- delegato effettivo il sig.
 nato a il 19
 domiciliato in ;

- delegato supplente il sig.
 nato a il 19
 domiciliato in ;

I predetti delegati possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo di ciascuna lista e hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto alcun'altra presentazione di lista ed allegano i seguenti documenti:

a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti nelle liste elettorali di comuni delle Regioni facenti parte della circoscrizione elettorale

b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura, da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;

c) n. certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati cittadini italiani nelle liste elettorali;

d) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

nonché, per i candidati cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, anche:

e) n. dichiarazioni formali contenenti l'indicazione della cittadinanza; della data e del luogo di nascita; dell'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine; dell'attuale indirizzo in Italia; del comune o della circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste il cittadino dell'Unione è iscritto; di non essere candidato e di non volersi candidare alle elezioni del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione europea; di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

....., *addì* 20

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista.

(5) – Solo se ricorra il caso.

(6) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei due delegati.

ELENCO E FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (7), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 [Norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia], e dal testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati], e successive modificazioni, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo della circoscrizione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(7) - Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (8)


A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.),

(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., *addì* 20



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(8) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)].

ELENCO E FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (4), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 [Norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia], e dal testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati], e successive modificazioni, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo della circoscrizione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(4) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (1)


A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.),

(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., *addì* 20



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)].

ALLEGATO N. 3

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

(Art. 12, settimo comma,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

ALLEGATO N. 3
*Elezioni dei membri del Parlamento europeo
 spettanti all'Italia*
 Modello di dichiarazione
 di accettazione della candidatura

Il / La sottoscritto/a
 (1)
 dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il seguente contrassegno (2):

 nella circoscrizione elettorale (3)
 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si svolgerà nel 2014.

Il sottoscritto dichiara altresì di non aver accettato la candidatura per altre liste della circoscrizione e (4) di essersi presentato, invece, come candidato nelle liste aventi lo stesso contrassegno nelle seguenti circoscrizioni:

....., addì 20


Firma leggibile del / della candidato/a

Domicilio

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO (5)

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig.
 nato a il 19.....,
 da me identificato con il seguente documento di identificazione

....., addì 20



.....
*Firma (nome e cognome per esteso e qualifica
 del pubblico ufficiale autenticante)*

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista.

(3) – Specificare la circoscrizione elettorale (l'elenco delle circoscrizioni è a pagina 108).

(4) – Solo se ricorre il caso.

(5) – La firma dev'essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 33, nota (5)] oppure, per i candidati che si trovino all'estero, da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

ALLEGATO N. 3 - BIS

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO
DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA SITUAZIONE DI INCANDIDABILITÀ

prevista dall'articolo 5, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

[Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]

[pagina 48, paragrafo 20]

ALLEGATO N. 3-bis

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

[articolo 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

ANNO 2014

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
a norma degli articoli 1, 4 e 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

dichiara

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità, prevista dal citato d.lgs. n. 235 del 2012, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che avrà luogo nel 2014; in particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (2);

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (3);

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (4).

....., *addì* 20

Firma leggibile del candidato / della candidato/a

Domicilio

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata che dichiara di accettare la candidatura.

(2) – Pagina 49, nota (11).

(3) – Pagina 50, nota (12).

(4) – Pagina 50, nota (13).

(5) – Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni [articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012], la firma del candidato che effettua la dichiarazione non richiede alcuna autenticazione e non è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del candidato.

ALLEGATO N. 4

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO
DEL VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

(Art. 12, settimo comma,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

ALLEGATO N. 4
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
 Modello di verbale di riceverta
 di una lista di candidati

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila, addì alle ore si è presentato presso questa cancelleria il sig. il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista avente il contrassegno sarebbe stato il sig. (1) oppure il sig. (1), il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il sig. (1), come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno che si allega al presente verbale.

(Oppure: ed accerta che è il sig. il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno che si allega al presente verbale).

Il predetto sig. ha depositato una lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia recante il contrassegno e sottoscritta da n. elettori in n. atti.

(Oppure: sottoscritta dal sig. in qualità di

Allegati alla lista sono stati presentati:

- n. certificati individuali e n. certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori in comuni della Regione appartenenti alla circoscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e la data di nascita.

- n. dichiarazioni di accettazione della candidatura debitamente firmate dai singoli candidati e autenticate;

- n. certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati cittadini italiani nelle liste elettorali;

- n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

nonché, per i candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, anche:

- n. dichiarazioni formali attestanti il godimento dell'elettorato passivo, previste dal comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, come modificato dal d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

La dichiarazione di presentazione della lista contiene – ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 – la designazione a delegato effettivo del sig. (1)
e a delegato supplente del sig. (1).


Alla lista, secondo l'ordine di presentazione, è attribuito il n.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto (2).

....., addì 20.....

IL PRESENTATORE

IL CANCELLIERE



(1) – Nome, cognome, luogo e la data di nascita.

(2) – Da redigere in due esemplari.

ALLEGATO N. 5

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

(Artt. 13 e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
ed art. 24, primo comma, n. 5, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO N. 6

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVO E SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO N. 6

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA


CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila addì del mese di alle ore è stata presentata a questa Cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente autenticata – a norma dell'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 – a firma del sig. (1) quale delegato (2) della lista di candidati avente il contrassegno oppure a firma del sig. (1), espressamente autorizzato, in forma autentica, dai delegati della lista di candidati avente il contrassegno, con la quale si designano il *rappresentante effettivo* e il *rappresentante supplente* della lista anzidetta presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta ad attestazione dell'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa Cancelleria.

....., addì 20...



IL CANCELLIERE

.....

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita.

(2) – Precisare se delegato effettivo o delegato supplente.

ALLEGATO N. 7

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVO E SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

ALLEGATO N. 7

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivo e supplente
di una lista di candidati
presso l'Ufficio elettorale provinciale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA


CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addì del mese di
alle ore è stata presentata a questa Cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente
autenticata – a norma dell'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 – a firma del sig. (1)
quale delegato (2)
della lista di candidati avente il contrassegno
oppure a firma del sig. (1),
espresamente autorizzato, in forma autentica, dai delegati della lista di candidati avente
il contrassegno
con la quale vengono designati il *rappresentante effettivo* e il *rappresentante supplente*
della lista anzidetta presso l'Ufficio elettorale provinciale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta ad attestazione dell'avvenuto tempestivo deposito della
dichiarazione di cui sopra presso questa Cancelleria.

....., addì20.....



IL CANCELLIERE

.....

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita.

(2) – Precisare se delegato effettivo o delegato supplente.

ALLEGATO N. 8

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

ALLEGATO N. 8

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

COMUNE DI

L'anno duemila, addì del mese di alle ore è stata presentata a questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente autenticata – a norma dell'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 – a firma del sig. (1) quale delegato (2) della lista di candidati avente il contrassegno oppure a firma del sig. (1), espressamente autorizzato, in forma autentica, dai delegati della lista di candidati avente il contrassegno, con la quale vengono designati i *rappresentanti effettivi* e i *rappresentanti supplenti* della lista anzidetta per gli uffici elettorali di sezione nn.

 di questo Comune.

....., addì 20



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita.

(2) – Precisare se delegato effettivo o delegato supplente.

ALLEGATO N. 9

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO

(articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e successive modificazioni)

ALLEGATO N. 9

*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte del candidato

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

PER L' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

SPETTANTI ALL'ITALIA

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale
costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale
del capoluogo di regione)

Il sottoscritto / La sottoscritta (1) ,
nato / nata a il 19..... ,
residente in

avendo accettato la candidatura per l'elezione di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, che si svolgerà nel 2014, nella
lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....
presentata nella circoscrizione elettorale

a norma dell'articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012,
n. 96 (2), e dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre
1993, n. 515 (2);

(Prosegue) →

(1) — Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.

(2) — Pagina 197.

DESIGNA,

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti
dalla legge, il sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in

Firma del candidato (2)
che designa il mandatario elettorale


.....

AUTENTICAZIONE (3) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di
designazione del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ,
da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale
può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20.....



Timbro

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(3) — La firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate a pagina 32, paragrafo 16, lettera C), delle istruzioni.

ATTI DI INDIRIZZO E DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA
SULL' ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 2014
E DISPOSIZIONI NORMATIVE ITALIANE
CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L' AMMISSIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L' ELEZIONE
DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio).

DECRETO - LEGGE 24 giugno 1994, n. 408, e successive modificazioni.

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (stralcio), convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 3 agosto 1994, n. 483.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio).

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (stralcio) convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148.

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio).

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 12 marzo 2013 (2013/142/UE)

sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 4 luglio 2013 [2013/2012(INI)]

sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014.

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 28 giugno 2013 (2013/312/UE)

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

DECRETO - LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (stralcio) convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 21 febbraio 2013, n. 13.

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11.

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (stralcio).

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1979]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 2. (1)

1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (2), riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

(1) — Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(2) — Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale - Serie generale* n. 294 del 18 dicembre 2012) sono stati dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 9 ottobre 2011.

4. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia (3) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

TITOLO II

ELETTORATO – ELEGGIBILITÀ – COMPATIBILITÀ

Art. 3.

1. Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (4).

Art. 4.

1. Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
2. Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale (5).

(3) – Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'elezione del 2014 è di 73 [art. 3 della decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013 (2013/312/UE) riportata a pagina 216].

(4) – Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 483].

(5) – Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1989, n. 9 [Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea], successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483], e modificato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

Art. 5 (6).

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- a) membro della Commissione delle Comunità europee;
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- e) mediatore delle Comunità europee;
- f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- g) membro del Comitato delle Regioni;
- b) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

Art. 5-bis (7).

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

- a) con l'ufficio di deputato o senatore;
- b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

Art. 6 (8).

1. La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

- a) presidente di giunta regionale;
- b) assessore regionale;
- b-bis) consigliere regionale;

(6) - L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

(7) - L'art. 5-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

(8) - L'art. 6 è stato così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78, e dall'art. 1 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

- b-ter*) presidente di provincia;
- b-quater*) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
 3. Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
 4. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
 6. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7.

1. I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.
3. La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dall'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli

organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 8.

1. Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
2. Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
3. L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo (9).

Art. 9.

1. Presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
2. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 10.

1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 11.

1. Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del

(9) – Le parole “fino alla costituzione di quello successivo” sono state così sostituite dall'art. 2 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (10), e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

3. Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

4. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'art. 31.

5. Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Art. 12.

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

3. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. [*Nessuna sottoscrizione è*

(10) - Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono riportati nelle pagine 173 e 174.

richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale (11). Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed (12) abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo (13). Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti da tale onere (14).

5. Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera *a*) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvederà a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata [da un notaio o da un cancelliere di pretura] (15) (16).

6. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

(11) – Periodo inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90 [Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo ed altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004]. A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, tale periodo deve ritenersi implicitamente abrogato.

(12) – Le parole “abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed” sono state inserite dall'art. 12, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(13) – Periodo aggiunto dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(14) – L'ultimo periodo del quarto comma è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(15) – L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale] [pagina 176, nota (11)], ha espressamente individuato i pubblici ufficiali ai quali è attribuito il potere di autenticare le firme dei sottoscrittori.

(16) – Il quinto comma è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

7. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.
8. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione (17).
9. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
10. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.
11. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (18).
12. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

Art. 13.

1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (19), decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'art. 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni

(17) - Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(18) - L'art. 25 è riportato a pagina 180.

(19) - Pagina 177.

delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista (20).

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

3. Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (21).

4. Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammesse deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni (22).

(*Omissis*)

Art. 15.

1. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle *B* e *C*, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (23).

2. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO

DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITA EUROPEA

(20) - Il secondo periodo e quelli successivi sono stati così modificati dall'art. 13, comma 9, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(21) - Pagina 178.

(22) - Il quarto comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11.

(23) - Il secondo periodo del comma 1 è stato aggiunto dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, come convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

(*Omissis*)

Art. 31.

1. Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *b*), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

- 1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori dei seggi e dei segretari dei seggi (24) istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principî di cui all'articolo 25;

- 2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

2. Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera *b*).

3. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

4. Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

(*Omissis*)

(24) — Le parole "per la nomina degli scrutatori dei seggi e dei segretari dei seggi" sono state così sostituite dall'art. 8 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis)

Art. 51.

- ^{1.} Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (25).

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati.**

{Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957}

(Omissis)

TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Omissis)

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 11.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9)

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*

4. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

(Omissis)

Art. 14 (2).

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno (3) col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno (3) deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno (3) che riproduca tale simbolo.
3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni (3) identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
4. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

(2) – Articolo modificato dall'art. 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che ha sostituito all'originario terzo e ultimo comma gli attuali commi terzo, sesto e settimo; dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, che ha aggiunto gli attuali commi quarto e quinto; dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; da ultimo dall'art. 1, comma 4, della legge n. 270 del 2005, che ha modificato i commi primo, terzo e quarto.

(3) – L'art. 14 è espressamente richiamato dall'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, a norma del quale il contrassegno dev'essere riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno (pagina 179).

(*Omissis*)

Art. 15 (4).

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7)

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
2. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (5).

Art. 16.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8)

1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni (6) successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile (7): a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

(4) - Articolo così modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera c), della legge n. 136 del 1976 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, della legge n. 270 del 2005.

(5) - A seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 24, primo comma, n. 1, del presente testo unico e successive modificazioni, i contrassegni devono essere riprodotti, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno.

(6) - Le parole "nei due giorni" sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera d), della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale].

(7) - L'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 [Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati], ha abrogato le parole "con quello che abbiano presentato" presenti a questo punto del testo originario dell'art. 16, terzo comma.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse (8).

(*Omissis*)

Art. 20.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°,
L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36,
e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, [per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione] (9); a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature (10), i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21

(8) – Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(9) – Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di ogni circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo), dalle ore 8 del 40° giorno alle ore 20 del 39° giorno antecedenti quello della votazione, in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pagina 128), e della tabella A allegata alla legge medesima.

(10) – L'art. 6, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 [Norme per l'elezione del Senato della Repubblica], ha abrogato le parole: [“i certificati di nascita, o documenti equipollenti”] presenti a questo punto del testo originario dell'art. 20, secondo comma.

marzo 1990, n. 53 (11); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (12). Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di [lire 100: ora 0,05 euro] per ogni sottoscrizione autenticata (13).

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

(11) – L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato qui di seguito].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).

(12) – Il primo periodo del quinto comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(13) – Le parole "di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata" sono state così sostituite dall'art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.

Art. 21.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma)

1. La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 22.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza (14) del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;
 - 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
 - 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-*bis*;
 - 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

(14) — Le parole "entro il giorno successivo alla scadenza" sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera *l*), della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale].

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni (15), di quelli per i quali non sia stato presentato [il certificato di nascita, o documento equipollente, o] (16) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) (Abrogato) (17).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Art. 23.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12)

1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

(15) – Anche per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 4, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, a pagina 124) sono eleggibili alla predetta carica gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, che coincide con la domenica [art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)].

(16) – L'art. 6 comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 [Norme per l'elezione del Senato della Repubblica], ha abrogato – dal testo dell'art. 20, secondo comma, del presente testo unico – le parole: [“i certificati di nascita, o documento equipollente,”]. Conseguentemente, si devono ritenere implicitamente abrogate anche le parole: [“il certificato di nascita, o documento equipollente, o”] contenute nell'art. 22, primo comma, n. 5, riportate tra parentesi.

(17) – Il n. 7, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 7, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 [Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati], è stato abrogato dall'art. 6, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che ha apportato anche modifiche allo stesso primo comma del presente articolo e ai successivi commi secondo e terzo.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.
6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni (18) successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 24.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
- 1) (*Omissis*) (19);
 - 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultante dal suddetto sorteggio (20);
 - 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
 - 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa – su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni – delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto

(18) – Le parole “nei due giorni” sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera *m*), della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale]. Il presente articolo è stato, da ultimo, modificato, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 8, della legge n. 270 del 2005.

(19) – Numero abrogato dall'art. 6, comma 9, lettera *a*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(20) – Numero così sostituito dall'art. 6, comma 9, lettera *b*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270. L'art. 6, comma 9, ha anche modificato i numeri 3), 4) e 5) del presente articolo.

devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata [da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione] (21), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rap-

(21) — Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme trova applicazione l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, che ha disciplinato le autenticazioni delle sottoscrizioni nel seguente modo:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato qui di seguito].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).

presentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure] la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione (22).

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (23).

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

(22) – L'art. 6, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha, da ultimo, modificato il presente comma e il successivo terzo comma dello stesso art. 25.

(23) – Comma da ultimo modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 94.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da euro 5 a euro 25 (24).

Art. 95.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizione di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 1.291 a euro 5.164 (24).

Art. 96.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69)

1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da

(24) - L'ammontare della multa è stato elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per cinque dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

uno a quattro anni (25) e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (26), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (27).

(25) – Le parole “è punito con la reclusione da uno a quattro anni” sono state così sostituite dall'art. 11-*quater* (Modifica all'articolo 36 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 [Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa], convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

(26) – L'ammontare della multa è stato elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per cinque dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

(27) – L'ammontare della multa è stato così elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per duecento dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale], e dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

Art. 98.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (28).

Art. 99.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 1.549 (28).
2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (28).
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,

(28) – L'ammontare della multa è stato così elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per duecento dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale], e dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione di due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (29).

3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (30)].

Art. 101.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a euro 2.065 (31), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

(Omissis)

(29) – Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali].

(30) – Comma già sostituito dall'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali], e successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-23 novembre 2006, n. 394.

(31) – L'ammontare della multa è stato così elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per duecento dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale], e dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

Art. 105.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79)

1. Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80)

1. L'elettore che sottoscrive [più di una candidatura nel collegio uninominale o] più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (32).

(Omissis)

(32) – Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61; da ritenere, quindi, così modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 2005.

DECRETO - LEGGE 24 giugno 1994, n. 408,

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 148 del 27 giugno 1994)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 3 agosto 1994, n. 483.

(Omissis)

Art. 2.

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. - 5. *(Omissis)*.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia (1);

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione;

c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale (2).

7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica

(1) - La lettera *a)* è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

(2) - La lettera *c-bis)* è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricsuazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione (3).

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale (4).

9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con

(3) - Il comma 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

(4) - Il comma 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile (5).

9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e *9-bis*. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri (5).

(Omissis)

(5) – I commi *9-bis* e *9-ter* sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11, che ha contemporaneamente sostituito il comma 9.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2000)

(Omissis)

Art. 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

(Omissis)

1. - 4. *(Omissis)*.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione (1).

(Omissis)

(1) - Comma così sostituito, prima, dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lettera s), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2010)

(Omissis)

LIBRO SECONDO

PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

(Omissis)

Sezione II

Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52

Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

(Omissis)

Art. 54

Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

(Omissis)

LIBRO QUARTO

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

(Omissis)

TITOLO VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

(Omissis)

Capo II

TUTELA ANTICIPATA AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE DAI PROCEDIMENTI ELETTORALI PREPARATORI PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 129.

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali (1)

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati (2).

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti (2).

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

(1) – Il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio è stato esteso anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), che ha sostituito anche i commi 1 e 2 dell'art. 129 del codice del processo amministrativo.

(2) – I commi 1 e 2 dell'art. 129 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 188 del 13 agosto 2011)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148.

(Omissis)

TITOLO IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13

*Trattamento economico dei parlamentari
e dei membri degli altri organi costituzionali.*

Incompatibilità.

Riduzione delle spese per i referendum

1. - 2. *(Omissis).*

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto,

della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. (1)

(Omissis)

(1) – Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma, si veda l'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di seguito riportato:

«Art. 29-bis. *(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)*

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto».

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 158 del 9 luglio 2012)

(Omissis)

Art. 14.

*Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti
le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7 (1),

(1) – Art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), e successive modificazioni:

«Art. 7. (*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*).

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.

«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

«3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un **mandatario**, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

«4. Il **mandatario elettorale** è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventual-

intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero: «5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
- c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

(Omissis)

mente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire].

« 5. *(Omissis)*.

« 6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

« 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

« 8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.».

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2013)

(Omissis)

CAPO I

CAUSE OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E DI MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTE ALL'ITALIA

Art. 1.

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

(Omissis)

Art. 4.

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

Art. 5.

*Accertamento ed operatività dell'incandidabilità
in occasione delle elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunemente in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14.

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di pre-

venzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(Omissis)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
del 12 marzo 2013
sul rafforzare l'efficienza e la democrazia
nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo
(2013/142/UE)

[Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Legislazione*,
L-79 del 21 marzo 2013]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo, in modo da assicurare il controllo democratico e la responsabilità in sede decisionale.

(2) Secondo l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

(3) Il trattato di Lisbona potenzia il ruolo politico dei cittadini dell'UE stringendo solidi legami tra i cittadini, promuove l'esercizio dei loro diritti politici e la vita democratica dell'Unione.

(4) Rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale dell'UE avvicinandolo ai cittadini è particolarmente importante in considerazione degli interventi necessari a livello dell'UE per affrontare la crisi finanziaria e del debito sovrano.

(5) Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata «*Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Avvio del dibattito europeo*», la Commissione ha sottolineato l'esigenza di accrescere la legittimità democratica e la responsabilità in quanto elementi necessari di qualsiasi riforma dell'Unione europea.

(6) L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei, sottolineandone il contributo alla formazione di una coscienza

politica europea e all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(7) Per consentire ai partiti politici europei di compiere pienamente la loro missione, il 12 settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, per far sì che i partiti politici europei possano fruire di uno status più visibile e un sistema di finanziamento più flessibile, trasparente ed efficiente. La Commissione propone inoltre che, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, i partiti politici europei siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei. Una volta adottato, il nuovo regolamento abrogherebbe e sostituirebbe il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

(8) Un collegamento trasparente tra i partiti nazionali che i cittadini dell'UE votano e i partiti politici europei cui i partiti nazionali sono collegati consentirebbe ai partiti europei di esprimere più direttamente la volontà dei cittadini e avrebbe un impatto significativo sulla trasparenza del processo decisionale dell'UE.

(9) Rafforzare ulteriormente la trasparenza delle elezioni del Parlamento europeo contribuirà a meglio riflettere la maggiore incisività del ruolo e dei poteri del Parlamento europeo acquisiti con il trattato di Lisbona. Intensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell'Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale.

(10) Misure supplementari accrescerebbero la visibilità dei partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, dalla campagna alle urne, consentendo loro di colmare efficacemente il divario tra la politica e i cittadini dell'Unione e completando l'obbligo d'informazione che incomberà ai partiti politici, secondo la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee redatta dalla Commissione.

(11) È già prassi consolidata in vari Stati membri, per alcuni o tutti i partiti politici, indicare sulla scheda delle elezioni al Parlamento europeo l'affiliazione a un partito politico europeo. Per assicurare la visibilità dei partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, è importante che tutti gli Stati membri incoraggino e semplifichino la diffusione all'elettorato delle informazioni sui collegamenti tra

partiti nazionali e partiti politici europei. Per aumentare ulteriormente la trasparenza delle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando nel contempo la responsabilità dei partiti politici che partecipano al processo elettorale europeo e la fiducia degli elettori in esso, ciascun partito nazionale dovrebbe rendere pubblica la sua affiliazione a un determinato partito politico europeo prima delle elezioni. A parte le varie manifestazioni di partito, come i congressi, le campagne elettorali dei partiti nazionali sono infatti il mezzo più adatto ed efficiente per render noti tali collegamenti dando loro forte visibilità.

(12) La decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha dichiarato il 2013 l'Anno europeo dei cittadini. L'ulteriore potenziamento del potere dei cittadini nelle elezioni del Parlamento europeo è un importante progresso che si compirà quest'anno.

(13) Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo a norma della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, tenendo conto delle modalità previste nella dichiarazione n. 11 del trattato di Lisbona. Secondo tali procedure, nell'elezione del presidente della Commissione occorre tener conto delle elezioni del Parlamento europeo e avviare le opportune consultazioni tra Consiglio europeo e Parlamento europeo. Queste disposizioni riflettono il ruolo più incisivo del Parlamento europeo nella designazione del presidente della Commissione e il rilievo che l'esito delle elezioni del Parlamento europeo ha nel processo.

(14) Nella risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014, il Parlamento esorta i partiti politici europei a nominare i candidati alla presidenza della Commissione, dichiarando che si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il loro programma in tutti gli Stati membri dell'Unione. La risoluzione sottolinea il ruolo più incisivo che le elezioni del Parlamento europeo svolgono nell'elezione del presidente della Commissione.

(15) Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata «*Piano per un'unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del dibattito europeo*», la Commissione ha rilevato che affidare ai partiti politici, nell'ambito delle elezioni europee del 2014, il compito di nominare i candidati alla presidenza della Commissione è una misura fondamentale per favorire l'affermarsi di una vera e propria sfera politica europea.

(16) È quindi opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al ruolo cruciale del loro voto nel determinare chi sarà il presidente della Commissione e in merito ai candidati a tale ufficio, sostenuti dai partiti che essi votano nelle elezioni del Parlamento europeo.

(17) Se nell'ambito delle elezioni europee i partiti politici europei e i partiti nazionali rendono noti i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione nonché i programmi dei candidati, si renderà concreto e visibile il collegamento tra il voto individuale del cittadino dell'Unione per un partito politico alle elezioni europee e il candidato alla presidenza della Commissione sostenuto da quel partito. Ciò aumenterebbe la legittimità del presidente della Commissione, la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento europeo e dell'elettorato europeo e, più in generale, la legittimità democratica dell'intero processo decisionale dell'UE. Le trasmissioni radiotelevisive di argomento politico aiutano l'elettorato a scegliere con cognizione di causa: è pertanto opportuno che i partiti politici nazionali se ne avvalgano per render noto quale candidato alla carica di presidente della Commissione appoggiano e il relativo programma.

(18) Le elezioni del Parlamento europeo si svolgono attualmente su un periodo di vari giorni, in quanto sono organizzate in date diverse nei vari Stati membri. Una data elettorale europea comune in cui i seggi chiudano tutti contemporaneamente rifletterebbe meglio la partecipazione comune dei cittadini in tutta l'Unione e rientrerebbe nel quadro della democrazia rappresentativa sulla quale si fonda l'UE.

(19) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro in cui scelgono di vivere in occasione delle elezioni al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del TFUE attuato dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(20) La direttiva 93/109/CE istituisce un meccanismo di scambio d'informazioni volto ad accertare che i cittadini non possano votare né essere eleggibili in più di uno Stato membro nelle stesse elezioni.

(21) Dalle diverse relazioni che la Commissione ha redatto sull'applicazione della direttiva 93/109/CE nel corso degli anni, e da ultimo dalla relazione del 2010 sulla valutazione delle elezioni europee del 2009, sono emerse carenze nel funzionamento del meccanismo inteso a

evitare votazioni e candidature multiple. Tali carenze sono dovute in particolare all'insufficienza di dati personali che, a norma della direttiva, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro d'origine del cittadino dell'Unione e ai calendari elettorali differenti negli Stati membri. Di conseguenza, numerosi cittadini dell'Unione, iscritti per votare nello Stato membro di residenza, non hanno potuto essere identificati dallo Stato membro d'origine.

(22) Alcune misure, emerse da consultazioni intense con gli esperti degli Stati membri e basate sulle buone prassi riconosciute in questo contesto, sono riuscite a risolvere alcune di queste carenze in modo da migliorare il funzionamento del meccanismo per le elezioni europee del 2014 e ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali.

(23) La maggioranza degli Stati membri ha già istituito un'autorità di contatto unica per lo scambio di informazioni sugli elettori e sui candidati nel quadro della direttiva 93/109/CE. Il meccanismo diventerebbe nell'insieme più efficiente se tutti gli Stati membri istituissero la suddetta autorità.

(24) Le date di chiusura delle liste elettorali variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro: da due mesi a cinque giorni prima del giorno delle elezioni. Il meccanismo guadagnerebbe in efficienza se gli Stati membri, tenendo conto dei tempi del processo elettorale negli altri Stati membri, trasmettessero le informazioni sugli elettori in tempo per consentire ai rispettivi Stati membri d'origine di applicare le misure del caso nel rispetto delle disposizioni nazionali. Ai fini di una maggiore efficienza del meccanismo, potrebbero migliorare diversi altri aspetti tecnici della trasmissione dei dati: tra questi, l'uso di un formato elettronico comune e di un set di caratteri comune, il modo di trasmissione e il metodo di cifratura applicato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

(25) Se gli Stati membri di residenza trasmettessero determinati dati personali supplementari sugli elettori, non espressamente necessari ai sensi della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri d'origine potrebbero identificare più efficacemente i propri cittadini sulle liste elettorali. I dati personali che possono rendersi necessari ai fini dell'efficienza del meccanismo variano da uno Stato membro all'altro.

(26) Il trattamento dei dati personali nel quadro del meccanismo di scambio d'informazioni dovrebbe essere conforme alla normativa nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

SVOLGIMENTO DEMOCRATICO DELLE ELEZIONI

Promuovere e semplificare l'informazione degli elettori circa i collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei

1. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l'indicazione di tali collegamenti sulle schede elettorali.

Informare gli elettori circa i collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei

2. I partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo dovrebbero rendere pubblica la loro affiliazione ai partiti politici europei prima dello scrutinio. I partiti politici nazionali dovrebbero indicare chiaramente la loro affiliazione a un partito politico europeo su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.

Sostegno a un candidato alla carica di presidente della Commissione europea

3. I partiti politici europei e nazionali dovrebbero rendere noti, prima delle elezioni del Parlamento europeo, i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione europea e i relativi programmi.

I partiti politici nazionali dovrebbero assicurare che nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, si informino i cittadini anche in merito al candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma.

Data elettorale comune

4. Gli Stati membri dovrebbero concordare una data comune per le elezioni del Parlamento europeo, in cui i seggi elettorali chiudano tutti contemporaneamente.

SVOLGIMENTO EFFICIENTE DELLE ELEZIONI

Autorità di contatto unica

5. Gli Stati membri dovrebbero istituire un'autorità di contatto unica responsabile dello scambio di dati sugli elettori, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva 93/109/CE.

Trasmissione dei dati

6. Ciascuno Stato membro dovrebbe tener conto, per quanto possibile, delle modalità elettorali degli altri, in modo che lo Stato membro di residenza possa trasmettere le informazioni sugli elettori in tempo utile per consentire allo Stato membro di origine di adottare le misure necessarie.

Dati supplementari

ai fini di un'identificazione più precisa

7. Gli Stati membri di residenza sono invitati a trasmettere, oltre ai dati personali previsti nell'articolo 9 della direttiva 93/109/CE, tutti i dati personali rilevanti che possono essere necessari per consentire alle autorità dei rispettivi Stati membri d'origine di identificare gli elettori.

Mezzi tecnici ai fini

della trasmissione sicura ed efficiente dei dati

8. Per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 13 della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri devono avvalersi di mezzi elettronici sicuri, indicati nell'allegato. Gli Stati membri trasmettono le informazioni in un unico invio per ciascuno Stato d'origine e provvedono in seguito a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

Gli Stati membri e i partiti politici nazionali ed europei sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a BRUXELLES, il 12 marzo 2013

Per la Commissione:

Viviane REDING, *Vicepresidente*

Segue Allegato

ALLEGATO

**Modalità tecniche di attuazione
dell'articolo 13 della direttiva 93/109/CE**

1. Per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 13 della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri dovrebbero usare *file* in formato linguaggio di marcatura estensibile («XML»). I *file* XML dovrebbero essere trasmessi esclusivamente per via elettronica sicura.

2. Gli Stati membri dovrebbero usare il *set* di caratteri universale Transformation Format - 8-bit (UTF-8) per registrare e trasmettere i dati sugli elettori nell'ambito del meccanismo di scambio delle informazioni.

3. Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla raccomandazione W3C XML *Encryption Syntax and Processing*, che comporta lo scambio di chiave pubblica e chiave privata per garantire un livello adeguato di protezione nella trasmissione dei dati personali.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 4 luglio 2013

sul miglioramento delle modalità pratiche
per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014

[2013/2102 (INI)]

[Testo consultabile nella pagina *web* del Parlamento europeo:
*http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0323+0+DOC+XML+V0//IT*]

[Annuncio di approvazione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,
Comunicazioni e informazioni, C-319-E del 5 novembre 2013]

IL PARLAMENTO EUROPEO

- visti l'articolo 10 e l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali,
- visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, quale modificata,
- vista la dichiarazione n. 11, allegata al trattato di Lisbona, relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, del trattato sull'Unione europea,
- viste la direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, e la direttiva 2013/1/EU recante modifica di quest'ultima,
- vista la comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 intitolata «Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e l'efficienza» [COM(2013)0126],
- vista la raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 al fine di rafforzare la democrazia e l'efficienza dell'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo, indirizzata agli Stati membri e ai partiti politici europei e nazionali [C(2013)1303],

- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014,
- visti gli articoli 41, 48 e 105 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0219/2013),

A. considerando che si è convenuto che le date delle votazioni per le elezioni al Parlamento europeo devono essere anticipate al 22-25 maggio 2014 e, pertanto, che la seduta costitutiva del nuovo Parlamento si terrà il 1° luglio;

B. considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo;

C. considerando che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

D. considerando che i partiti politici a livello europeo sono attori della sfera politica europea e contribuiscono a formare una coscienza politica europea nonché ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

E. considerando che le elezioni europee del 2014 saranno le prime dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che accresce notevolmente i poteri del Parlamento europeo, compreso il suo ruolo nell'elezione del presidente della Commissione, e rappresenteranno di conseguenza un'occasione fondamentale per aumentare la trasparenza e rafforzare la dimensione europea di tali elezioni;

F. considerando che i principali partiti politici europei sembrano pronti a nominare i loro candidati alla presidenza della Commissione, nella prospettiva che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il rispettivo programma politico in tutti gli Stati membri dell'Unione;

G. considerando che la democrazia interna ai partiti e il rispetto di elevati *standard* di apertura e integrità da parte dei partiti politici sono un fondamento essenziale per aumentare la fiducia del pubblico nel sistema politico;

H. considerando che la risoluzione dell'attuale crisi di governance nell'UE richiede una maggiore legittimazione democratica del processo di integrazione;

I. considerando che i cittadini dell'Unione godono del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo anche quando risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

J. considerando che le campagne elettorali continuano a essere focalizzate prevalentemente su tematiche nazionali, relegando in secondo piano il dibattito sulle questioni specificamente europee, il che incide negativamente sul tasso di partecipazione alle elezioni al Parlamento europeo;

K. considerando che l'affluenza alle urne sarà probabilmente rafforzata da una vivace campagna politica in cui i partiti politici e i loro candidati competono per ottenere voti e seggi sulla base di programmi alternativi che tengono conto della dimensione europea della politica;

L. considerando che i sondaggi di opinione suggeriscono ripetutamente che una vasta maggioranza sarebbe incline a votare se fosse meglio informata circa il Parlamento europeo, i partiti politici e i loro rispettivi programmi e candidati; che tutti i media sono pertanto incoraggiati a richiamare la massima attenzione sulle elezioni;

M. considerando che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, il quale deve tenere conto dell'esito delle elezioni e consultare il nuovo Parlamento prima di procedere alla nomina o alle nomine;

N. considerando che le modalità dettagliate delle consultazioni tra il Parlamento e il Consiglio europeo per l'elezione del Presidente della Commissione potranno, secondo la dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona, essere precisate «di comune accordo»;

1. invita i partiti politici ad assicurarsi che i nomi dei candidati scelti per presentarsi alle elezioni al Parlamento europeo siano resi pubblici almeno sei settimane prima dell'inizio delle votazioni elettorali;

2. si attende che i candidati si impegnino, qualora venissero eletti, ad assumere i relativi mandati a svolgere le funzioni di deputati al Parlamento europeo, salvo se nominati a una carica che li rende ineleggibili a norma dell'articolo 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976;

3. invita gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria;

4. esorta gli Stati membri e i partiti politici a provvedere a che i nomi e, se del caso, i simboli dei partiti politici europei appaiano sulla scheda elettorale;

5. chiede ai partiti politici europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni in modo da consentire ai medesimi di organizzare una campagna significativa su scala europea che si concentri su questioni europee basate sul programma del partito e su quello del candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito;

6. chiede vivamente che i partiti politici a tutti i livelli adottino procedure democratiche e trasparenti per la scelta dei candidati al Parlamento europeo e alla presidenza della Commissione;

7. invita i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima e durante la campagna elettorale, in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla presidenza della Commissione e al programma politico di tale candidato;

8. incoraggia gli Stati membri ad autorizzare trasmissioni radiotelevisive di carattere politico da parte dei partiti politici europei;

9. esorta i partiti politici europei a organizzare svariati dibattiti pubblici tra i candidati designati alla presidenza della Commissione;

10. raccomanda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per dare effettiva attuazione alle azioni concordate per assistere i cittadini che desiderano votare o presentarsi come candidati in uno Stato membro diverso dal proprio;

11. invita gli Stati membri a svolgere una campagna pubblica per incitare i cittadini al voto, allo scopo di contrastare il calo dei tassi di partecipazione;

12. incoraggia i partiti politici nazionali a inserire nelle loro liste di candidati cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

13. insiste sul fatto che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nessun esito ufficiale dovrà essere pubblicato in alcuno Stato membro prima della chiusura delle operazioni di voto nello Stato membro i cui elettori saranno gli ultimi a votare domenica 25 maggio 2014;

14. propone che le modalità dettagliate delle consultazioni tra il Parlamento e il Consiglio europeo per l'elezione del nuovo Presidente della Commissione siano concordate di comune accordo e in tempo utile prima delle elezioni;

15. si attende che, in tale contesto, il candidato alla presidenza della Commissione presentato dal partito politico europeo che avrà conseguito il maggior numero di seggi al Parlamento sarà il primo ad essere preso in considerazione al fine di verificare la sua capacità di ottenere l'appoggio della maggioranza assoluta del Parlamento, necessaria per la sua elezione;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e ai partiti politici europei.

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 28 giugno 2013
che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
(2013/312/UE)

[Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Legislazione*,
L-181/57 del 29 giugno 2013]

IL CONSIGLIO EUROPEO

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto l'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie cesserà di produrre effetti alla scadenza della legislatura 2009-2014.

(2) L'articolo 19, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica cesserà di produrre effetti alla scadenza della legislatura 2009-2014.

(3) È necessario conformarsi immediatamente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 36 e adottare quindi la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, onde consentire agli Stati membri di porre in atto in tempo utile le misure interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019.

(4) L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo

degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

(5) L'articolo 10 del trattato sull'Unione europea stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, nel Consiglio. L'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sulla composizione del Parlamento europeo trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:

- l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,

- il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato ma, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, conformemente a un metodo istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

A norma dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2014-2019:

Belgio	21
Bulgaria	17
Repubblica ceca	21
Danimarca	13
Germania	96
Estonia	6
Irlanda	11
Grecia	21
Spagna	54
Francia	74
Croazia	11
Italia	73
Cipro	6
Lettonia	8
Lituania	11
Lussemburgo	6
Ungheria	21
Malta	6
Paesi Bassi	26
Austria	18
Polonia	51
Portogallo	21
Romania	32
Slovenia	8
Slovacchia	13
Finlandia	13
Svezia	20
Regno Unito	73.

Articolo 4

La presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2019-2024 sulla base di un'iniziativa del Parlamento europeo presentata prima della fine del 2016 al fine di

istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, che traduca il principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1, tenendo conto dell'eventuale cambiamento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione quale debitamente accertata, rispettando così l'equilibrio globale del sistema istituzionale stabilito dai trattati.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a BRUXELLES, il 28 giugno 2013

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY

DECRETO - LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2013)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13.

(Omissis)

CAPO II

DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

(Omissis)

Art. 9.

Parità di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'art. 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione (1) applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un

(1) – Si tratta della Commissione denominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», ai sensi dell'art. 4, primo comma, del presente decreto-legge.

quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 (2) per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

(Omissis)

CAPO III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRECTA

(Omissis)

Art. 12.

*Destinazione volontaria del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*

(Omissis)

(2) – L'art. 4 del presente decreto-legge è così rubricato: «Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto».

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11.

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2014)

(Omissis)

CAPO II

DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

(Omissis)

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia;»;

b) al comma 6, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la

dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione.»;

d) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.

«9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile.

«9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri.».

Art. 2.*Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18*

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;

b) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».

Art. 3.*Disposizioni finali*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Omissis)

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag. 2
---------------------------	--------

PARTE PRIMA

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEL CONTRASSEGNO DI LISTA,
DELLE DESIGNAZIONI
DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE
LE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI
NONCHÉ DELLE DESIGNAZIONI DEI DELEGATI
PRESSO GLI ALTRI STATI MEMBRI
DELL' UNIONE EUROPEA

CAPITOLO I

DEPOSITO
DEL CONTRASSEGNO DI LISTA
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

§ 1. — Caratteristiche dei contrassegni di lista	Pag. 6
§ 2. — Termini entro i quali devono essere depositati i contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno	» 11
§ 3. — Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	» 12
§ 4. — Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	» 13
§ 5. — Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	» 14
§ 6. — Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni di lista	» 15

§ 7. — Comunicazione agli Uffici elettorali circoscrizionali dei contrassegni di lista ammessi	Pag. 16
--	---------

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE

PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO
DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
INCARICATI DI PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

§ 8. — Designazione presso il Ministero dell'interno dei rappresentanti incaricati di presentare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali	Pag. 17
§ 9. — Modalità e termini per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati	» 18
§ 10. — Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti dal Ministero dell'interno agli Uffici elettorali circoscrizionali	» 19

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE

PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO
DEI DELEGATI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
PER CIASCUNO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL' UNIONE EUROPEA

§ 11. — Designazioni dei delegati dei partiti o gruppi politici presso gli altri Stati membri dell'Unione europea	Pag. 21
§ 12. — Termini entro i quali debbono essere presentate le designazioni dei delegati al Ministero dell'interno	» 22
§ 13. — Adempimenti del Ministero dell'interno in ordine alla designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea	» 23

PARTE SECONDA

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

CAPITOLO IV

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 14. — Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale	Pag. 26
§ 15. — Liste dei candidati	» 28
§ 16. — Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati	» 29
A) Numero dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista	» 30
B) Liste che non devono raccogliere le sottoscrizioni	» 31
C) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati	» 32
I. - In caso di lista con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 32
II. - In caso di lista che sia esente dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 35
D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista	» 36
E) Indicazione del contrassegno di lista nella dichiarazione di presentazione della medesima	» 39
F) Indicazione dei nomi dei delegati della lista autorizzati a designare i rappresentanti della lista medesima	» 40
G) Mandatario elettorale	» 41
§ 17. — Liste di candidati espressione di una minoranza linguistica. — Dichiarazione di collegamento con un'altra lista	» 42
§ 18. — Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i sottoscrittori della lista dei candidati sono elettori della circoscrizione	» 43
§ 19. — Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato	» 47
§ 20. — Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità	» 48
§ 21. — Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i candidati compresi nella lista sono elettori	» 52
§ 22. — Candidature di cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	» 53

§ 23. — Riduzione dell'importo delle contribuzioni ai partiti che, nel numero complessivo di candidati, abbiano inserito rappresentanti di uno dei due sessi in misura inferiore al 40 per cento	Pag. 57
§ 24. — Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo	» 58

CAPITOLO V

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

§ 25. — Modalità di presentazione delle liste dei candidati e della relativa documentazione	Pag. 59
§ 26. — Termini di presentazione	» 60
§ 27. — Attività svolte dalla cancelleria della Corte d'appello nel momento della presentazione delle liste	» 60

CAPITOLO VI

L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
E LE SUE OPERAZIONI
RELATIVE ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 28. — Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale	Pag. 63
§ 29. — Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste dei candidati.	» 63
I. — Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	» 64
II. — Controllo del contrassegno della lista dei candidati	» 65
III. — Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati	» 65
IV. — Verifica delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati	» 65
A) Liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni	» 65
B) Liste esonerate dall'obbligo di raccogliere sottoscrizioni	» 67
V. — Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	» 69

<i>a)</i>	Controllo del numero dei candidati che compongono la lista .	Pag.	69
<i>b)</i>	Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura »		70
<i>c)</i>	Controllo, per ogni candidato, dell'insussistenza di condizioni di incandidabilità a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 »		71
<i>d)</i>	Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età (25 anni) prescritto per poter essere eletti »		73
<i>e)</i>	Controllo dei certificati d'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali »		73
<i>f)</i>	Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste presentate »		74
<i>g)</i>	Verifiche da compiere relativamente ai candidati cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea »		74
VI.	Esame delle dichiarazioni di collegamento. — Condizioni di reciprocità »		77
§ 30.	Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine all'ammissione o alla ricusazione delle liste dei candidati. — Eventuale ammissione di nuovi documenti »		78
§ 31.	Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ai delegati di ogni lista di candidati »		79
§ 32.	Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in attesa delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale »		80

CAPITOLO VII

OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE IN SEGUITO ALLA DECISIONE SUI RICORSI O DOPO CHE SIANO SCADUTI I TERMINI PER RICORRERE

§ 33.	Operazioni da compiere in relazione alle liste dei candidati	Pag.	81
I.	Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio »		81
II.	Comunicazione ai delegati di lista delle determinazioni definitive adottate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale »		82

§ 34. — Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della circoscrizione. — Stampa delle schede di votazione	Pag.	82
<i>a)</i> Stampa del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione	»	83
<i>b)</i> Stampa delle schede di votazione con i simboli delle liste dei candidati della circoscrizione	»	83
§ 35. — Comunicazione delle liste dei candidati ammesse alle giunte comunali per l'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	»	84

CAPITOLO VIII

RICORSI

ALL'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

§ 36. — Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate esclusivamente con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale	Pag.	85
§ 37. — Soggetti interessati a ricorrere	»	86
§ 38. — Termini per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale	»	86
§ 39. — Invio dei ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale	»	86
§ 40. — Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale relative ai ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati. — Comunicazione delle decisioni	»	87

CAPITOLO IX

CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE

IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 41. — Ricorsi al tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni	Pag.	88
§ 42. — Termini e modalità di presentazione dei ricorsi al tribunale amministrativo regionale e relativa discussione e decisione	»	89
§ 43. — Termini e modalità di presentazione dei ricorsi in appello al Consiglio di Stato e relativa discussione e decisione	»	91

CAPITOLO X

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI DEL TERRITORIO NAZIONALE

§ 44. — Compiti dei delegati di ogni lista	Pag.	93
§ 45. — Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati	»	93
§ 46. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. — Termini	»	95
<i>a)</i> Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali	»	95
<i>b)</i> Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia	»	96
<i>c)</i> Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti in Italia	»	96
§ 47. — Requisiti dei rappresentanti di ciascuna lista di candidati presso i vari uffici	»	98

CAPITOLO XI

DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
PER CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE AVENTE SEDE
IN UNO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL' UNIONE EUROPEA
NONCHÉ DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
ISTITUITI NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
DELL' UNIONE EUROPEA

§ 48. — Designazione dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea	Pag.	99
§ 49. — Modalità di presentazione delle designazioni dei delegati di ciascuna lista per gli altri Stati membri dell'Unione europea	»	100
§ 50. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei delegati per uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. — Termini	»	101
<i>a)</i> Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea	»	101

<i>b)</i> Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezioni istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea	Pag. 102
§ 51. — Requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea	» 103
§ 52. — Requisiti dei rappresentanti di lista presso ciascuna sezione istituita nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea	» 103

ALLEGATI

Circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e relativi capoluoghi	Pag. 108
Allegato n. 1.	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che <u>non ha</u> l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	Pag. 111
Allegato n. 2 (atto principale) e	
Allegato n. 2- <i>bis</i> (atto separato).	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che <u>ha</u> l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 117
Allegato n. 3.	
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura	» 127
Allegato n. 3- <i>bis</i> .	
Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	» 131
Allegato n. 4.	
Modello del verbale di ricevuata di una lista di candidati	» 135
Allegato n. 5.	
Modello di manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale	» 139

Allegato n. 6.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale Pag. 143

Allegato n. 7.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale » 147

Allegato n. 8.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplente di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione » 151

Allegato n. 9.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato . . . » 155

ATTI DI INDIRIZZO E DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA
 SULL' ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 2014
 E DISPOSIZIONI NORMATIVE ITALIANE CONCERNENTI
 LA PRESENTAZIONE E L' AMMISSIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
 PER L' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
 SPETTANTI ALL' ITALIA

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (stralcio) . . . Pag. 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio) » 172

DECRETO - LEGGE 24 giugno 1994, n. 408.

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (stralcio)
convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 3 agosto 1994, n. 483 Pag. 187

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) » 190

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega
al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio) » 191

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
(stralcio)
convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 » 195

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e
dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei
rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle
leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armo-
nizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (stralcio) » 197

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condan-
na per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190 (stralcio) » 199

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 12 marzo 2013 (2013/142/UE)

sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del
Parlamento europeo » 203

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 4 luglio 2013 [2013/2102(INI)]

sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni
europee del 2014 » 211

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 28 giugno 2013 (2013/312/UE)

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo Pag. 216

DECRETO - LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (stralcio)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13 » 220

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11.

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (stralcio) » 222



Pubblicazione finita di stampare
presso l' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
nel mese di marzo 2014



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Pubblicazione n. 2 della serie «Parlamento europeo»

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

SOMMARIO

PREMESSA

PARTE PRIMA – DEPOSITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL CONTRASSEGNO DI LISTA, DELLE DESIGNAZIONI DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI NONCHÉ DELLE DESIGNAZIONI DEI DELEGATI PRESSO GLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO I. - Deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. — CAPITOLO II. - Designazione presso il Ministero dell'interno dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici incaricati di presentare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali. — CAPITOLO III. - Designazione presso il Ministero dell'interno dei delegati dei partiti o gruppi politici per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE SECONDA – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

CAPITOLO IV. - Formazione delle liste dei candidati. — CAPITOLO V. - Presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali. — CAPITOLO VI. - L'Ufficio elettorale circoscrizionale e le sue operazioni relative all'esame delle liste dei candidati. — CAPITOLO VII. - Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in seguito alla decisione sui ricorsi o dopo che siano scaduti i termini per ricorrere. — CAPITOLO VIII. - Ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale. — CAPITOLO IX. - Contenzioso giurisdizionale in materia di presentazione delle candidature. — CAPITOLO X. - Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici del territorio nazionale. — CAPITOLO XI. - Designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici per ciascuna circoscrizione consolare avente sede in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea nonché dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea.

ALLEGATI — ALLEGATO N. 1. - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — ALLEGATO N. 2 E 2-BIS. - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — ALLEGATO N. 3. - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura. — ALLEGATO N. 3-BIS. - Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. — ALLEGATO N. 4. - Modello del verbale di riceverta di una lista di candidati. — ALLEGATO N. 5. - Modello del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale. — ALLEGATO N. 6. - Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale. — ALLEGATO N. 7. - Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale. — ALLEGATO N. 8. - Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione. — ALLEGATO N. 9. - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato.

ATTI DI INDIRIZZO E DECISIONI DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 2014 E DISPOSIZIONI NORMATIVE ITALIANE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
ROMA, 2014